



# PIANO URBANISTICO COMUNALE

L.n.1150 del 17/08/1942 e s.m.i. - L.R. n.14 del 20/03/1982 e s.m.i. L.R. n.16 del 22/12/2004 e s.m.i. - Reg. N.5 del 04/08/2011

Elaborati come modificati a seguito accoglimento Osservazioni di cui all'art. 3.c.3. Regol.Reg.5/2011, giusto Del. G.C. 52/2017 e a seguito Conferenza di Servizi Semplificata Asincrona con enti sovraordinati e Soggetti Competenti in Materia Ambientale Avvio Procedura Nota prot. 249/2017.

Note integrative per chiarimenti alle annotazioni/osservazioni delle Amministrazioni Competenti circa i pareri/nulla osta/autorizzazioni ed ogni atto endoprocedimentale ai sensi dell'art.3 c. 4 Reg. R.C. 5/2011

## PIANO STRUTTURALE

L.R. n.16/2004 e s.m.i. art.3 c.3 lett.a) Reg. N.5/2011 art.2 c.4, art.9 c.3 e 5

## PIANO OPERATIVO

L.R. n.16/2004 e s.m.i. art.3 c.3 lett.b) Reg. N.5/2011 art.9 c.4, art.9 c.6

<b>PP</b> QUADRO STRATEGICO PIANO PRELIMINARE	<b>EP</b> ELABORATI DI PROCESSO	1:25000 <input type="radio"/>	1:10000 <input type="radio"/>	1:5000 <input type="radio"/>	1:2000 <input type="radio"/>	<b>POC</b> QUADRO PROGRAMMATICO
<b>QC</b> QUADRO CONOSCITIVO	<input type="radio"/> DS - DOCUMENTO STRATEGICO					<input type="radio"/> Qp1 Prescrizioni operative
<input type="radio"/> QC0 Inquadramento territoriale. Coerenze con pianificazioni sovracomunali	<input type="radio"/> RP - RAPPORTO PARTECIPAZIONE					<input type="radio"/> Qp2 Normativa di attuazione
<input type="radio"/> QC1 Attuazione PRG vigente	<input type="radio"/> VAS - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA					<input type="radio"/> QP3 Ambiti di pianificazione operativa
<input type="radio"/> QC2 Uso e assetto storico del territorio	<b>PS</b> QUADRO STRUTTURALE					<input type="radio"/> QP4 Azzonamento
<input type="radio"/> QC3 Stato dell'ambiente	<input type="radio"/> PS1 Scelte strategiche, obiettivi criteri guida, forme di attuazione					<b>API</b> ATTI DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI
<input type="radio"/> QC4 Assetti fisici, produttivi e funzionali	<input type="radio"/> PS2 Norme di indirizzo prescrittive e direttive					<b>RUEC</b> REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO COMUNALE
<input type="radio"/> QC5 La rete delle infrastrutture	<input type="radio"/> PS3 Limitazioni ambientali, contesti urbani e dello spazio aperto, interrelazioni territoriali					<input type="radio"/> RUEC1 Regolamento
<input type="radio"/> QC6 Il patrimonio dismesso, sottoutilizzato, degradato	<input type="radio"/> PS4 Classificazione del territorio. Trasformabilità, standard, attrezzature, infrastrutture					<input type="radio"/> RUEC2 Indirizzi in materia energetico ambientale
<input type="radio"/> QC7 Vincoli, tutele, vulnerabilità						

### MIBAAC –SOPRINTENDENZA BAPPSA DI SALERNO ED AVELLINO

Nota prot. 11185 del 10.5.2018 prot. 1998/2018 Comune di Solofra prot.6934/2018

## 02\_soprintendenza

rev. 1

rev. 2

2018

IL SINDACO  
Michele Vignola

TIMBRI E VISTI

IL DELEGATO ALL'URBANISTICA  
Ing. Paolo Normanno

IL R.U.P. UFF. URBANISTICA  
Arch. Francesco Bottino

IL SEGRETARIO GENERALE  
Avv. Antonio Esposito

### PROGETTO URBANISTICO

Ar.T.Etica Architettura Territorio Etica  
Studio associato di architettura bioecologica e tecnologie sostenibili per l'ambiente degli architetti:

Arch. Raffaele Spagnuolo

(progettista incaricato)  
Arch. Luca Battista  
Arch. Eleonora Giaquinto  
Arch. Flaviano Oliviero

Collaboratore studio Ar.T.Etica:  
Arch. Caterina Avitabile

STUDIO GEOLOGICO: dr. Geol. Roberto D'ORSI  
ZONIZZAZIONE ACUSTICA: ing Vincenzo LIMONE  
STUDIO AGRONOMICO: dr. Agr. Mario SPAGNUOLO  
P.U.T.: Ing. Tiziana AMATUCCI

PIANO ILLUMINOTECNICO: ing. A. DE MARCO  
geom. M. CAPUTO, per. Ind. M. CIPRIANO



# PIANO URBANISTICO COMUNALE SOLOFRA

*Note integrative per chiarimenti alle  
annotazioni/osservazioni delle Amministrazioni Competenti  
circa i pareri/nulla osta/autorizzazioni ed ogni atto  
endoprocedimentale ai sensi dell'art.3 c. 4 Reg. R.C. 5/2011*

**MINISTERO PER I BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  
SOPRINTENDENZA BAPPSA DI SALERNO ED AVELLINO**

Indizione CdS semplificata in modalità asincrona PUC comune di Solofra  
integrato con le osservazioni

Nota prot. 11185 del 10.5.2018 - Comune di Solofra prot.6934/2018

## INDICE

<i>Paragrafo</i>	<i>pag.</i>
<b>1. PREMESSA</b>	<b>2</b>
<b>2. IL VINCOLO PAESAGGISTICO : VALLE LA SOLOFRANA E VALLONE DELLE GROTTICELLE</b>	<b>2</b>
<b>3. SUGLI ASPETTI ARCHEOLOGICI E MONUMENTALI. AREE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO. CONSERVAZIONE DEI VALORI DI ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE DELLE CONCIERIE.</b>	<b>13</b>

## 1. PREMESSA

La Soprintendenza di Salerno ed Avellino, con sua nota prot.11185 del 10.5.2018, in merito agli aspetti di sua competenza afferenti il PUC, ha rappresentato elementi tecnici che necessitano una serie di chiarimenti, al fine della definizione del parere di competenza.

In particolare per gli aspetti relativi alla Carta dei Vincoli (elab. PS 3- 3.1oss) si evidenzia la necessità di un approfondimento per il Vincolo Paesaggistico Fluviale ai sensi dell'art.142 comma1 let. e) del D.Lvo 42/2004 . Si riporta lo stralcio della nota di interesse:

1. per quanto attiene l'aspetto paesaggistico, la carta dei vincoli esistenti deve essere adeguata, ai sensi dell'art. 142 (comma 1 lettera e) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. L.vo 42/2004 e s.m. e i.) in quanto sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni Titolo III del detto Codice i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; si sottolinea che in territorio di Solofra, nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Avellino di cui al r.d. 18.11.1900 n° 7332, compare, oltre al corso d'acqua denominato Valle la Solofrana (dal confine di provincia fino a Solofra), il Vallone delle Grotticelle; per ambedue i corsi d'acqua non sembrano correttamente individuati i limiti dell'area sottoposta a tutela;

Inoltre, sempre nella suddetta nota al punto 2 si richiamano alcuni aspetti di tipo autorizzativi per gli interventi sui beni monumentali e sulle aree di interesse archeologico, oltre che garantire la conservazione dei valori di archeologia industriale.

In particolare si riporta lo stralcio della nota di interesse:

2. per quanto attiene l'aspetto monumentale e archeologico si rappresenta, per le aree di interesse archeologico e per i beni monumentali, l'opportunità di segnalare la necessità dell'ottenimento della preventiva autorizzazione ai lavori ai sensi dell'art. 21 del D. L.vo 42/2004; si raccomanda, altresì, di curare in modo particolare la conservazione dei valori di archeologia industriale delle antiche concerie.

## 2. IL VINCOLO PAESAGGISTICO : VALLE LA SOLOFRANA E VALLONE DELLE GROTTICELLE

A seguito della disamina delle osservazioni al PUC , come parte integrante del complesso degli elaborati modificati, è stata prodotta una Relazione Integrativa ed in particolare "86) REL. IN.1 Relazione integrativa circa le modifiche al PUC nel rispetto del recepimento delle Osservazioni di cui alla Delibera di G.C.52/2017 e delle Osservazioni ARPAC ed ADB CAMPANIA CENTRALE giusto Conferenza di servizi asincrona Proc. avviata con Nota Prot. 249/2017."

In tale elaborato pubblicato sul sito web dedicato al PUC di Solofra (<http://www.areatecnicacomunesolofra.it/download-puc-12-2017/>), costituente il riferimento per la valutazione del PUC in sede di conferenza asincrona, oltre ad un paragrafo dedicato alla metodologia utilizzata per la perimetrazione dei centri storici, vi è un ampio approfondimento sul Vincolo paesaggistico fluviale interessante il territorio solofrano.

Per comodità di lettura, tale paragrafo viene riportato di seguito.

**Inoltre si allega una tavola maggiormente esplicativa circa la individuazione dei corsi d'acqua come elencati, descritti e delimitati nell'elenco delle acque pubbliche di cui al Regio Decreto 7332/1900 e**

dal TU 1775/1933. In particolare il Vallone le Grotticelle (con il punto di sbocco ed il limite che ne determina la fine), e la Valle la Solofrana. Viene anche indicato il Vallone dello Spirito Santo, che unisce la Valle la Solofrana (come terminante alla confluenza con il Vallone dei Granci, tra Solofra e Sant'Agata) e la fine del Vallone le Grotticelle.

La cartografia di base è la corografia in scala 1:25000, base IGM, dove vengono chiaramente nominati tali corsi d'acqua.

Si evidenzia quindi che il tratto denominato Valle La Solofrana, interessa un porzione molto limitata, a confine del territorio del Comune di Montoro, prospiciente l'impianto di depurazione del comune di Solofra. All'epoca della promulgazione della Legge Galasso, 1985, tale area ricadeva già nella perimetrazione dell'Area ASI, assimilabile ad un programma pluriennale di attuazione e dunque esclusa dal vincolo paesaggistico.

A tal proposito si allega pure una nota del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali prot. 2415 del 16.10.1991, indirizzata al Consorzio ASI ed alla Procura della Repubblica di Avellino, dove si evidenzia come appunto, l'ambito fluviale della Solofrana, ricadente in area ASI, rientra nelle eccezioni previste dall'art.1 della ex L.431/1985 e pertanto non è gravata dal vincolo paesaggistico fluviale.

---Estratto da: REL. IN.1 Relazione integrativa circa le modifiche al PUC nel rispetto del recepimento delle Osservazioni.....

#### **SULL'APPLICAZIONE DEL VINCOLO PAESAGGISTICO FLUVIALE A SOLOFRA**

In premessa si chiarisce, che il PUC non è atto amministrativo che consente eventualmente "lo svincolo" di un corso d'acqua rispetto al vincolo paesaggistico ex art.142 D.Lvo 42/2004 e certamente non è questo l'obiettivo degli elaborati grafici relativi al Quadro Conoscitivo ed alla conseguente Carta Unica dei Vincoli.

Del resto nella NTA del PUC all'art. 37 comma 37.2 e all'art. 38 comma 38.1 e 38.2 si specifica che le sovrapposizioni dei vincoli riportate sulla Carta Unica dei Vincoli e su quelle del Quadro Conoscitivo, e quindi rappresentate dove necessario sulle tavole del Piano Strutturale di Progetto e dell'Azzonamento, hanno valore esclusivamente ausiliario, riassuntivo e di rinvio alle fonti originarie, e non hanno carattere probatorio. Si evidenzia, inoltre, che l'adozione di un PUC è solo l'inizio di un iter tecnico-amministrativo che si conclude con l'approvazione in Consiglio Comunale del Piano, modificato ed integrato rispetto alle osservazioni di associazioni e cittadini eventualmente accolte, ed emendato nel rispetto dei pareri e prescrizioni che potranno essere prodotti da enti sovraordinati, anche in merito ai vincoli di cui al D.Lvo 42/2004.

(DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.)

#### Articolo 142

(Aree tutelate per legge)

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo (omissis)

***c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna***

**2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985:**

a) erano delimitate negli strumenti urbanistici ((, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B));

b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;

c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'articolo 140, (( comma 4)).

Per quanto riguarda la sussistenza del vincolo, da una interpretazione letterale, logica e sistematica della norma (ora, art. 142 D.L.vo 42/04), si evince che:

- La norma individua tre distinte tipologie: 1) i fiumi; 2) i torrenti; 3) i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico... ecc. ecc.;
- I fiumi e i torrenti sono soggetti a tutela paesistica di per sé stessi, e a prescindere dalla iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche;
- Solo per i corsi d'acqua diversi dai fiumi e dai torrenti l'iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche ha efficacia costitutiva del vincolo paesaggistico;
- Dal vincolo, laddove sarebbe previsto, sono poi esclusi quei corsi d'acqua in genere (o parte di essi) che sono stati ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici ed inseriti nell'elenco redatto ai sensi della Legge Galasso.

L'elenco delle acque pubbliche di cui al R.D. 1775/1933, non è stato più aggiornato sin da quando la legge Galli (L. 36/1994) ha stabilito che "tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e appartengono al demanio dello Stato", pertanto tutte le risorse idriche sono automaticamente incluse nell'elenco.

La L. 36/1994 è stata abrogata dal D. Lgs. 152/2006 che ha fatto proprio il principio che tutte le acque sono pubbliche (art. 144).

Pertanto, solo i corsi d'acqua minori iscritti negli elenchi in vigore al momento dell'entrata in vigore della Legge n. 36/1994 rimangono vincolati.

Non è detto che i corsi d'acqua che sulle cartografie sono qualificati come fiumi e torrenti in realtà lo siano, così come non è detto che quelli denominati "borro", "fosso", "vallo", ecc. siano in realtà torrenti o fiumi

Infatti si può rilevare che gli elenchi delle acque pubbliche pubblicati nelle Gazzette Ufficiali del Regno d'Italia (prima) e della Repubblica Italiana (poi) recano la seguente testuale dicitura: "Nella 2ª colonna l'indicazione di fiume, torrente, vallone, botro ecc. non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, ma alla qualifica colla quale sono conosciuti nella località."

Pertanto, ai fini di determinare nel concreto se le acque fluenti sono fiumi o torrenti (vincolate

opelegis) od altro tipo di regime (vincolate solo se iscritti negli elenchi) occorre ACCERTARE, appunto, il regime dello scorrere delle acque.

Il fiume è caratterizzato (quale natura del regime delle acque) dallo scorrere fluente permanente e pressoché costante per quantità - durante tutto l'anno - delle acque. Il torrente è caratterizzato, invece, dallo scorrere fluente permanente, ma non costante nella quantità delle acque.

**I corsi d'acqua minori sono, invece, caratterizzati da interruzioni nell'apporto dell'acqua.**

Sia le cartografie del Ministero, sia gli elenchi in possesso alla Provincia (inerenti le acque pubbliche), non hanno alcun valore provatorio, in quanto:

- è lo stesso Codice Urbani che assegna alla cartografia valore ricognitivo e non costitutivo del vincolo;
- sono le stesse avvertenze compilative degli elenchi delle acque pubbliche che disconoscono la classificazione dell'acqua pubblica fluente secondo la natura del regime (fiume, torrente od altro).

Occorre accertare nel concreto la natura del regime dell'acqua fluente.

**Se scorre ordinariamente tutto l'anno è vincolata ope legis, se invece scorre ad intermittenza il vincolo è costituito mediante l'iscrizione negli elenchi.**

In particolare si richiamano le motivazioni riportate nelle decisioni della sentenza Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) del N.657 Reg.Dec. N. 9361 Reg.Ric. ANNO 2001

*“ 2.1.1. Da una interpretazione letterale, logica e sistematica, si evince che i fiumi e i torrenti sono soggetti a tutela paesistica di per sé stessi, e a prescindere dalla iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche.*

*Solo per i corsi d'acqua diversi dai fiumi e dai torrenti la iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche ha efficacia costitutiva del vincolo paesaggistico.*

*2.1.2. Sul piano letterale, l'art. 82, comma 5, lett. c), D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, introdotto dal D.L. 27 giugno 1985, n. 312, conv. nella L. 8 agosto 1985, n. 431, assoggetta a tutela <<i>fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna>>.*

*La previsione è stata riprodotta, con formulazione identica, nell'art. 146, comma 1, lett. c), D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, testo unico delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali, a norma del quale sono soggetti a tutela: <<i>fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna>>.*

*La collocazione delle virgole e delle congiunzioni tra le parole <<i>fiumi>>, <<i>torrenti>>, <<i>corsi d'acqua>> non è di per sé significativa e dirimente, al fine dell'accogliere la tesi che riferisce la iscrizione in elenco ai soli corsi d'acqua ovvero anche ai fiumi e ai torrenti.*

*Occorre piuttosto soffermarsi sul significato delle parole <<i>fiumi>>, <<i>torrenti>>, <<i>corsi*

*d'acqua>>, che va desunto dal sistema normativo complessivo, in cui si inserisce la previsione in commento, e dal significato letterale delle parole utilizzate.*

*Sul piano strettamente letterale, il dato comune a fiumi, torrenti e corsi d'acqua, è di essere acque <<fluenti>>.*

*Si può anche aggiungere che a rigore i <<corsi d'acqua>> sono un genere, in cui si collocano, quali specie, i fiumi e i torrenti.*

*Dal significato proprio delle parole nella lingua italiana, si apprende, infatti, che: il <<corso d'acqua>> indica semplicemente <<lo scorrere delle acque in movimento>>, ed è il <<nome generico di fiumi, torrenti, etc..>>;*

*il <<fiume>> è un <<corso d'acqua a corrente perenne>>;*

*mentre il <<torrente>> è un <<corso d'acqua caratterizzato da notevoli variazioni di regime, con periodi in cui scorre gonfio e impetuoso ed altri in cui è quasi completamente secco>>.*

*Se, dunque, anche i fiumi e i torrenti sono corsi d'acqua, ci si deve interrogare sulla ragione di una loro autonoma previsione accanto ai corsi d'acqua: sarebbe stato sufficiente, da parte del legislatore, prevedere i soli corsi d'acqua, salvo poi ad optare per la necessità o meno della iscrizione nell'elenco delle acque pubbliche.*

*La previsione autonoma assume allora una sola, plausibile spiegazione: si è pensato ai fiumi e ai torrenti come acque fluenti di maggiore importanza, e ai corsi d'acqua come categoria residuale, comprensiva delle acque fluenti di minore portata (p. es. ruscelli (<<piccolo corso d'acqua>>), fiumicelli (<<piccolo fiume>>), sorgenti (<<punto di affioramento di una falda d'acqua>>), fiumare (<<corso d'acqua a carattere torrentizio>>), etc..).*

***In tale logica, solo per le acque fluenti di minori dimensioni e importanza, vale a dire per i corsi d'acqua che non sono né fiumi né torrenti, si impone, al fine della loro rilevanza paesaggistica, la iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche.***

*2.1.2. Ulteriori argomenti esegetici a sostegno di tale tesi si colgono sul piano della interpretazione sistematica.*

*Il testo unico delle acque pubbliche, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, all'art. 1 stabilisce che <<Sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata o per l'ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse.*

*Le acque pubbliche sono iscritte, a cura del ministero dei lavori pubblici, distintamente per province, in elenchi da approvarsi per decreto reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici, previa la procedura da esperirsi nei modi indicati dal regolamento>>.*

*Da tale norma si evince che la pubblicità di un'acqua discende dal requisito sostanziale di avere attitudine ad uso di pubblico interesse generale, mentre la iscrizione in elenco ha una portata solo dichiarativa e ricognitiva, ma non costitutiva della pubblicità.*



*Anche l'art. 822 cod. civ. nell'individuare il demanio pubblico, considera beni demaniali <<i fiumi, i torrenti e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia>>.*

*Da tale disamina si evince che fiumi e torrenti sono considerati beni pubblici demaniali di per sé, senza necessità alcuna di inserzione costitutiva in elenchi.*

*Le altre acque fluenti, che hanno minore importanza e che sono una categoria residuale, sono pubbliche se abbiano attitudine ad uso pubblico di interesse generale.*

*In nessun caso la inserzione in elenco ha portata costitutiva della pubblicità dell'acqua, ma solo ricognitiva della attitudine dell'acqua all'uso pubblico di interesse generale.*

*Se dunque, dal sistema normativo è dato evincere che la iscrizione di un bene in un elenco di beni pubblici non ha portata costitutiva della natura giuridica del bene medesimo, siffatta regola non può non essere stata seguita dal legislatore anche nella individuazione dei beni soggetti a vincolo paesistico.*

*2.1.3. Significativo è poi l'uso, da parte della L. n. 431 del 1985, della stessa terminologia impiegata nell'art. 822 cod. civ.: in entrambe le norme si parla di fiumi e torrenti, rispetto ai quali si collocano le altre acque, per le quali si richiede, ai fini della individuazione, la iscrizione in elenco. Sicché, per fiumi e torrenti la pubblicità degli stessi esiste di per sé, in base all'art. 822 cod. civ., e conseguentemente anche il vincolo paesistico è imposto ex lege a prescindere dalla iscrizione in elenchi.*

#### **APPLICAZIONE DEL VINCOLO PAESAGGISTICO FLUVIALE A SOLOFRA**

Da tutto ciò evidenziato e considerando che **il regime torrentizio del sistema della Solofrana (costituito dal Vallone le Grotticelle, Vallone Santo Spirito , poi Solofrana) presenta notevoli periodi di secca, tale da considerarlo un corso d'acqua minore, e dunque ai fini della rilevanza paesaggistica deve essere comunque iscritto nell'elenco delle Acque Pubbliche.**

Pertanto è necessario stabilire e ricostruire, i limiti del corso d'acqua basandosi principalmente sulle cartografie dell'istituto Geografico Militare, poste a base di ogni pianificazione a scala territoriale della Regione Campania.

In particolare si può far riferimento alla Cartografia ufficiale di delimitazione del Parco Naturalistico dei Picentini oltre anche alle descrizioni del sistema fluviale di Solofra, presenti ad esempio nel Piano Regionale di Bonifica Regione Campania (BURC n° 49 del 6 agosto 2012).

Infatti al capitolo relativo all'Area Vasta Fiume Sarno si legge una descrizione puntuale geograficamente e scientificamente validata del sistema della Solofrana e dei suoi affluenti che di seguito si riporta integralmente.

#### *Solofrana ed affluenti*

***Il torrente Solofrana è lungo circa 20 km e sottende un bacino di circa 260 kmq. Nasce alla confluenza delle acque del Vallone Spirito Santo e del Vallone de' Grani in località Sant'Agata Irpina. (omissis).***

Di seguito si riporta lo stralcio dell'Elenco delle Acque Pubbliche di cui al T.U. R.D.1775/1933 per la provincia di Avellino e relativamente al solo comune di Solofra.

## Stralcio

# MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

## **ELENCO DELLE ACQUE PUBBLICHE** **PROVINCIA DI AVELLINO**

R.D. 18.11.1900 N.7332 REG. CORTE DEI CONTI 6.12.1900 REGISTRO N.217 FOGLIO N.298

L'USO DELLE QUALI DEVE ESSERE CONCESSO IN BASE ALLA L. 10 AGOSTO 1884, PER LE DERIVAZIONI DI ACQUE PUBBLICHE. SOSTITUITA DAL T.U. 11.12.1933 n.1775 SULLE ACQUE ED IMPIANTI ELETTRICI

N.B. I LIMITI FISSATI CON LOCALITA' DETERMINATE, PERCORRENZA O CONFLUENZA, HANNO VALORE SOLO QUANDO LIMITANO IL CORSO IN UN PUNTO SUPERIORE ALL'ULTIMO OPIFIZIO ESISTENTE, CHE IN OGNI CASO DETTO LIMITE S'INTENDE ESTESO FINO ALLA PRESA D'ACQUA DI TALE ULTIMO OPIFIZIO.

NELLA SECONDA COLONNA L'INDICAZIONE DI FIUME, TORRENTE, VALLONE, BOTRO ECC. NON SI RIFERISCE ALLA NATURA DEI CORSI D'ACQUA, MA SEBBENE ALLA QUALIFICA COLLA QUALE SONO CONOSCIUTI NELLE LOCALITA'.

n. d'ordine	DENOMINAZIONE ( da valle verso monte) 2	FOCE o sbocco 3	COMUNI toccati o attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5	ANNOTAZIONI 6
136	<b>Valle la Solofrana</b>	<b>Tirreno pel Sarno</b>	<i>Montoro I., Montoro S., S. Agata di Sotto e Solofra.</i>	<i>Dal confine di provincia fino a Solofra.</i>	Passa in provincia di Salerno ove ha lo sbocco e vi figura nell'elenco.
141	<b>Vallone delle Grotticelle</b> <i>Inf. n. 136</i>	<b>Solofrana</b>	<b>Solofra.</b>	<i>Dallo sbocco all'ultimo opificio.</i>	

In relazione al Vallone Grotticelle, il tratto vincolato paesaggisticamente è di facile individuazione.

Infatti dallo sbocco alle quote montane fino a quello che all'epoca della estensione dell'elenco risultava essere l'ultimo opificio (un molino presumibilmente) oltre i rioni delle conerie di Toppolo e Balsami.

E' evidente che nell'ambito della fascia di tutela paesaggistica di 150 mt, che interessa il vallone Grotticelle, sono escluse dall'applicazione di tale vincolo ricognitivo, quelle aree che alla data del 6 settembre 1985:

“ a) erano delimitate negli strumenti urbanistici ((, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B));

b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, (( come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese )) in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;”


**In particolare per Solofra, le parti di territorio rientranti in zone A e B perimetrare nel Programma di Fabbricazione di cui alla Del. C.C. 209/22.4.1975, strumento generale di pianificazione comunale all'epoca della entrata in vigore della c.d. Legge Galasso.**

In relazione al Vallone Solofrana, ripercorrendo il percorso come riportato nella descrizione dell'elenco delle acque pubbliche, dove si dice che tale corso d'acqua “**tocca** o attraversa” i comuni di Sant'Agata di Sotto (ora frazione di Solofra ) e Solofra stessa.

**Dunque tale descrizione coincide con quanto evidenziato in precedenza circa il fatto che la Solofrana nasca dalla confluenza del Vallone Santo Spirito (che attraversa l'attuale Area Industriale ASI) con il Vallone dei Granci, confine antico tra i comuni di Solofra e Sant'Agata .**

Infine si fa osservare che l'unico tratto del comune di Solofra, effettivamente interessato dalla Solofrana, verso il confine con Montoro, ricadeva, all'epoca dell'apposizione del vincolo, paesaggistico in Area ASI, il cui Piano Regolatore Territoriale è assimilato ai piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate .


Di seguito si riporta la cartografia dell'Area Parco dei Picentini, su base IGM dove si evincono chiaramente i corsi d'acqua e le loro denominazioni, e la cartografia relativa al Vallone Grotticelle per la parte interessata dalle zone urbanistiche del Programma di Fabbricazione all'epoca della emanazione della cosiddetta Legge Galasso.



## INDIVIDUAZIONE FASCIA FLUVIALE DI RISPETTO PAESAGGISTICO

### STRALCIO PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE

Del. C.C. 209/1975 vigente alla data di approvazione della ex Legge Galasso.  
Zonizzazione all'interno della fascia di tutela paesaggistica Solofrana/Vallone le Grotticelle



 Fascia di rispetto fluviale (art.142 c.1 let.c D.LVO 42/2004) mt.150

"i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna"

Fasce fluviali escluse dalla tutela : rientranti in zone A e B perimetrare nel Programma di fabbricazione Del. C.C. 209/22.4.1975 vigente alla data del 6.9.85 e degli ambiti ricadenti nel Piano pluriennale di attuazione e strumenti ad esso equiparati come il P.R.T. Zona ASI alla data del 06/09/1985 (applicazione ex Legge Galasso) (art. 142 c.2 D.LVO 42/2004).

**A** Centro antico: residenziale di risanamento e restauro conservativo

**A1** Di interesse ambientale: residenziale di risanamento conservativo e di trasformazioni conservative

**Bpp** Residenziale di risanamento igienico edilizio

**B** Residenziale esistente


Zone ricadenti nella disciplina della tutela paesaggistica

**C1** Residenziale di espansione

**Cts** Residenziale turistica

**S** Attrezzature pubbliche (standard)

**E** Zone agricole



**Fascia di rispetto fluviale (art.142 c.1 let.c D.LVO 42/2004) mt.150**

*"i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna"*

**Con esclusione delle fasce rientranti in zone A e B perimetrare nel Programma di fabbricazione Del. C.C. 209/22.4.1975 vigente alla data del 6.9.85 e degli ambiti ricadenti nel Piano pluriennale di attuazione e strumenti ad esso equiparati come il P.R.T. Zona ASI alla data del 06/09/1985 (applicazione ex Legge Galasso) (art. 142 c.2 D.LVO 42/2004).**

**Nota bene: la fascia fluviale relativa al torrente Solofrana e torrente Le Grotticelle è indicata per i tratti pubblici così come descritti nell' elenco acque pubbliche del Ministero Lavori Pubblici**

### 3. SUGLI ASPETTI ARCHEOLOGICI E MONUMENTALI. AREE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO. CONSERVAZIONE DEI VALORI DI ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE DELLE CONCIERIE.

Il PUC, nel complesso degli elaborati del Quadro Conoscitivo e del Piano Strutturale, ha in modo circostanziato, analizzato e quindi normato, gli aspetti legati ai beni monumentali e più in generale alle "Emergenze della identità storico-architettonico-culturale" oltre che alle aree sia di interesse archeologico che quelle sottoposte a vincolo.

In particolare le principali tavole di riferimento possono così elencarsi :

#### Serie QC 2

- 10) 2.3 a Sistema insediativo. Stratificazione urbanistica e raccolta mappe territoriali storiche
- 11) 2.3 b Sistema insediativo. Stratificazione urbanistica e perimetrazione centri storici
- 12) 2.4 Sistema insediativo. Risorse storico-architettoniche-culturali- demoetnoantropologiche ed archeologiche.

#### Serie PS 3

- 53) 3.1 a OSS. Carta unica del territorio ( vincoli e tutele)
- 54) 3.1 b OSS. Carta unica del territorio ( vincoli e tutele)

#### Serie PS 4


- 61) 4.3 OSS. Trasformabilità del sistema insediativo. Ambiti ed unità territoriali di attuazione.

Inoltre nelle tavola dell'Azzonamento QP.4 /1.2.3.4., come si riscontra in legenda sono riportati:


**LA CITTA' DA TRAMANDARE. Identità e memoria. I valori storico architettonici**

**ZONE TERRITORIALI OMOGENEE - A**  
*le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi*


TERRITORIO URBANO DELLA PERSISTENZA STORICA




**AMBITI URBANI DELLA IDENTITA' E DEL VALORE STORICO AMBIENTALE - ZTO A1 - 83**  
 Parti di città storiche, caratterizzate dalla persistenze di invarianti varie. Impianto urbanistico riconoscibile conservato.



**AMBITI URBANI DELLA MEMORIA STORICA E SOCIO ECONOMICA - ZTO A2 - 84**  
 Parti di città caratterizzate prevalentemente dai nuclei storici degli insediamenti conciarri.




**AMBITI URBANI DELLA STRUTTURA INSEDIATIVA STORICA - ZTO A3 - 85**  
 Nuclei storici che nella lettura stratigrafica e temporale dell'occupazione insediativa del territorio, risultavano fino alla fase post bellica periferici rispetto al cuore di impianto rinascimentale di Solofra.




**PIANI URBANISTICI ATTUATIVI: PIANI DI RECUPERO O PROGRAMMI INTEGRATI L.R. 26/2002 - 145**


**BENI CULTURALI SOTTOPOSTI ALLE DISPOSIZIONI DI TUTELA DAL D.Lgs. 42/2004 - Parte Seconda**




**Emergenze della identità storico - architettonico- culturale - A.e - 44/86**  
 Catalogati ai sensi dell'art. 4 L.R. 26/2002  
 In tali beni immobili sono ricompresi anche :  
**Beni architettonici vincolati ai sensi dell'art 10 del D.Lgs 42/2004 e sm.i. (Ex art. 1 e 3 L.1089/1939)**



**Aree e Beni archeologici vincolati - AR.v ( ai sensi dell'art 10 del D.Lgs 42/2004 e sm.i.) - 47**  
**NB: l'elenco dei Beni Culturali con la relativa localizzazione è riscontrabile nella tavola QC7-7.1 e QC2-2.4**



**Contesto paesaggistico di pertinenza del centro storico/nucleo antico - ZTO A4 - 45**  
 Ai sensi art. 2 c.1 L.R. 26/2002 e art.9 c.3 Reg.att. N.5/2001 Fonte QC0.1a-PTCP Avellino.



**Sistema dei manufatti storici prevalentemente ex opifici con valore di testimonianza documentale dei processi produttivi conciarri. Archeologia industriale - A.a.i. - 87**  
 Interventi edilizi ammessi: manutenzione, restauro e riqualificaz.ne architettonica con possibili cambi di dest.ne d'uso, salvo precipe indicazioni derivanti da P.U.A. e da progetti degli A.T.S. ed A.T.U.

ARTETICA  
Architetti  
Associati  
Giugno 2018

PIANO URBANISTICO COMUNALE SOLOFRA  
 Note integrative per chiarimenti alle annotazioni/osservazioni delle Amministrazioni Competenti circa i pareri/nulla osta/autorizzazioni ed ogni atto endoprocedimentale ai sensi dell'art.3 c. 4 Reg. R.C. 5/2011

MIBAAC -SOPRINTENDENZA BAPPSA DI SALERNO ED AVELLINO  
 Nota prto. 11185 del 10.5.2018 prot. 1998/2018 Comune di Solofra prot.6934/2018


12

L'elaborato "PS. 2-2.1OSS. Quadro delle regole. Norme di attuazione (ART. 23 C.8 l.r.16/2004)" dedica particolare attenzione al complesso dei beni storico-culturali e monumentali oltre che archeologici.

**Le suddette norme di attuazione, stabiliscono un insieme di regole, che prescrivono la necessità dell'ottenimento della preventiva autorizzazione ai lavori ai sensi del D.Lvo 42/2004, non solo per i beni monumentali ed archeologici vincolati, ma all'intero complesso dei beni di valore storico-architettonico-culturale , oltre a quanto avviene all'interno del perimetro dei centri storici come zona A ai sensi del DI 1444/1968.**

In particolare i principali articoli di riferimento possono così elencarsi:

- |                |   |
|----------------|---|
| <b>ART. 43</b> | <b>RISORSE PAESAGGISTICHE AI SENSI ART. 142 DEL DLGS 42/2004 E S.M.I.</b>                           |
| <b>ART. 44</b> | <b>RISORSE ARCHITETTONICHE E STORICO CULTURALI</b>  |
| ART.45         | CONTESTO PAESAGGISTICO DEL CENTRO STORICO (A4)  |
| ART.46         | VIABILITA' STORICA  |
| <b>ART.47</b>  | <b>RISORSE ARCHEOLOGICHE (A.rv)</b>   |
| ART.83         | AMBITI URBANI DELLA IDENTITA' E DEL VALORE STORICO AMBIENTALE (A.1)                                 |
| ART.84         | AMBITI URBANI DELLA MEMORIA STORICA E SOCIO ECONOMICA (A.2)   |
| ART.85         | AMBITI URBANI DELLA STRUTTURA INSEDIATIVA STORICA (A.3)   |
| <b>ART.86</b>  | <b>EMERGENZE DELLA IDENTITA' STORICO -ARCHITETTONICO-CULTURALE (A.e)</b>                            |
| <b>ART.87</b>  | <b>SISTEMA DEI MANUFATTI DI TESTIMONIANZA DOCUMENTALE DEI PROCESSI PRODUTTIVI CONCIARI (A.a.i.)</b> |
| ART.143        | PIANO DEL COLORE PER L'EDILIZIA STORICA   |
| ART.144        | PIANO URBANISTICO D' ATTUAZIONE PER IL TOPPOLO BALSAMI  |
| ART.145        | PIANI DI RECUPERO NEL TERRITORIO DELLA PERSISTENZA STORICA  |



In particolare si evidenzia all'art. 47, riferito alle Risorse Archeologiche, al comma 47.3 , è riportato che :

**47.3 Le zone di interesse archeologico ai sensi dell'art.142 c.1 let. m D.Leg.vo 42/2004 sono riportate in via preliminare sulla tavola QC7-7.1 e devono essere oggetto di approfondimento da parte della competente Soprintendenza Beni Archeologici in sede di conferenza dei servizi e/o rilascio parere sul PUC adottato o in sede di apposita conferenza dei servizi anche successiva alla approvazione del PUC. In tale occasione la suddetta Soprintendenza potrà confermare o meno i beni archeologici vincolati ai sensi dell'art.10 oltre che confermare eventuali aree di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142 del D.lvo 42/2004.**

A tale proposito si evidenzia, come la individuazione sulle tavole di analisi delle aree di interesse archeologico è avvenuta sulla base di una tesi di laurea elaborata nell'ambito della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici della Università degli Studi di Salerno, avente ad oggetto **“Per una realizzazione della carta archeologica del comune di Solofra”**.

Una sintesi di suddetto studio con la relativa cartografia viene allegato alla presente relazione, anche al fine di contribuire alla definizione delle effettive aree da intendersi ricadenti nell'ambito dell'applicazione dell'art.142 co.1 let. m del D.Lvo 42/2004, così come richiesto all'art. 47 , comma 3, delle Norme di Attuazione del PUC.

Si allegano anche i Decreti di Vincolo delle Aree archeologiche, così come recuperati presso gli uffici comunali preposti.

In allegato alla presente relazione si riporta una cartografia dove sono estrapolati le aree archeologiche con decreto di Vincolo e le aree di interesse archeologico, così come evidenziate nella cartografia allegata alla suddetta Tesi di laurea, pure quest'ultima allegata.

In conclusione si richiama l'attenzione anche sull'art. **.87 SISTEMA DEI MANUFATTI DI TESTIMONIANZA DOCUMENTALE DEI PROCESSI PRODUTTIVI CONCIARI**, il cui obiettivo principale in termini prescrittivi è proprio la conservazione dei valori documentali dell'archeologia industriale presente nel territorio di Solofra.

Inoltre l' **ART.84 AMBITI URBANI DELLA MEMORIA STORICA E SOCIO ECONOMICA**, è in particolare modo dedicato al sistema storico delle concerie ricadenti nei quartieri storici del Toppolo e dei Balsami..

=====FINE

Arch. Spagnuolo Raffaele  
Ord. Arch. Av. N°275







*Il gruppo di progettazione*  
Arch. Oliviero Ivano  
Ord. Arch. Av. N°858


Arch. Giaquinto Eleonora  
Ord. Arch. Av. N°1086

Arch. Battista Luca  
Ord. Arch. Av. N°866



Legenda scala 1:10000

-  limite comunale
-  Grotticelle
-  SpiritoSanto
-  Solofrana
-  Zona ASI PRT vigente
-  area sottoposta a vincolo paesaggistico





# Legenda


limite\_comunale\_sol\_wgs\_shp

## Vincoli archeologici



## Aree di interesse archeologico

- insediame
- sepol\_ins
- sepulture
- sporadico







# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Facoltà di Lettere e Filosofia

Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici

Tesi di Laurea

Per una realizzazione della Carta Archeologica del Comune di Solofra.

Fasi di lavoro preliminare:  
i dati da bibliografia e archivio

Relatore:  
Ch.mo Prof. L. Cerchiali

Correlatore:  
Ch.mo Prof F. Longo

Candidata:  
Concetta Filodemo  
matr. 035010003

3936907052  
CONCETTA FILODEMO  
/A480 . IT

Anno Accademico 2011/2012



# Piano Urbanistico Comunale

Art. 15 del D.Lgs. n. 267 del 2000 (art. 15 del D.Lgs. n. 267 del 2000)

Piano Urbanistico Comunale 2012

## TAVOLA DEI VINCOLI E DELLE TUTELE

Aut. Provinciale

Aut. Provinciale


Aut. Provinciale

Aut. Provinciale


Aut. Provinciale

### Legenda CARTA UNICA DEI VINCOLI


- Vallata di Fregene
  - Vallata di Fregene Approvata
  - Territorio di Valenza Paesaggistica (1000 Mt)
  - Limite Centro-urbano (ossia della strada)
  - Strada locale di Tipo F (20m)
  - Strada locale di Tipo F (10m)
  - Fascia di Rispetto Ferroviario (30 m) (DPR 753/86)
  - Fascia di Rispetto Strada Extraurbana (40 m)
  - Fascia di Rispetto Strada Extraurbana (40 m)
  - Fascia di Rispetto Strada Extraurbana (100 m) (L.R. 14/82)
  - Beni Archeologici Vincolati E.L. 1366/29
  - Beni Archeologici Vincolati E.L. 103/84
  - Beni Culturali L.R. 26/2002
  - Aree Protette dal Fucino 2002-2007
  - Fascia Fluviale 150 m per i corsi d'acqua iscritti negli elenchi T.V. 1779/03 (art. 6)
  - Vincolo Idrogeologico (R.D. 3261/1923)
  - Zona di Protezione Speciale per uccelli (T. 854/021 Picinini)
  - Fascia di Rispetto Elettrotelegrafico (DPR 230/5/92) 28 m
  - Zona di Rispetto dalle Soggetti (DPR 236/86) 200 m
  - Zona di Rispetto dalle Soggetti (DPR 236/86) 200 m
  - Montagna Quota - 1000 (art. 6)
  - Linee Basse (art. 6)
- ### Pericolosità da frana
- Pericolosità Molto Elevata
  - Pericolosità Elevata
- ### Rischio alluvioni
- R4 Rischio Molto Elevato P2
  - R4 Rischio Molto Elevato
  - R3 Rischio Elevato P2
  - R3 Rischio Elevato
  - R2 Rischio Medio
  - Fascia Fluviale Terreno sovrappioggia 150 m
- ### Parco Regionale dei Monti Picentini
- PARCO REG RIS CONTROL C
  - PARCO REG RIS GEN B
  - PARCO REG RIS INTEGR A
  - area ASI



LOCALITA':	toponimo generico del luogo di rinvenimento
P.LLE CATASTALI	localizzazione del luogo di rinvenimento del sito circoscritta all'interno delle p.lle catastali indicate
TIPOLOGIA	- <b>villa rustica/necropoli</b> = rinvenimento di strutture immobili o di materiali di notevole consistenza associati a mattoni e tegole che indicano il carattere insediativo dell'area - <b>rinvenimento sporadico</b> = rinvenimento di oggetti mobili
CRONOLOGIA	datazione del sito in base al secolo di appartenenza
AFFIDABILITA' CRONOLOGIA	- <b>alta</b> : desunta da studi scientifici (bibliografia, schede RA) o dalle relazioni svolte da ispettori per richiesta imposizione vincolo - <b>media</b> : desunta da bibliografia non scientifica (D'Alessio, Guacci): l' intervento della Sovrintendenza, in alcuni casi, sul luogo del rinvenimento potrebbe aver dato conferma della cronologia del sito agli ispettori onorari D'Alessio e Guacci che in seguito hanno pubblicato le informazioni. - <b>bassa</b> : desunta da bibliografia non scientifica
ETA'	datazione generica ( <b>appenninica/sannitica/romana/medievale</b> )
VINCOLO ARCHEOLOGICO	<b>no/ D.M. vincolo</b>
MODALITA' RINVENIMENTO	- <b>ricognizione asistemica</b> = compiuta dal Guacci e dal D'Alessio - <b>sbancamento per pubblica/civile costruzione</b> =rinvenimento segnalato dal D'Alessio e Guacci a seguito del loro sopralluogo all'area di sbanco
INDAGINE DI SCAVO ARCHEOLOGICO	intervento di scavo della Soprintendenza ( <b>si/no</b> )
ANNO	anno dello scavo archeologico
DESCRIZIONE	caratteristiche del sito in breve
STRUTTURE RILEVABILI	strutture affioranti in superficie ( <b>si/no</b> )
BIBLIOGRAFIA	principali pubblicazioni riguardanti il sito
ARCHIVIO	num. prof. di documenti presenti in archivio: - relazioni di scavo al momento della scoperta, - relazioni di scavi preventivi nelle aree vincolate di cui viene riportato il numero esatto della p.lla interessata dalle indagini e in breve il risultato ottenuto, - schede RA
DEPOSITO MATERIALE	luogo dove il materiale relativo al sito è custodito e l'indicazione del nominativo della cassetta








- INSEDIAMENTO □
- SEPOLTURE △
- RINVENIMENTO SPORADICO ○

- FASI APPENNINICHE
- FASI SANNITICHE
- FASI ROTUNDE
- FASIMEDIEVALI




Dem del territorio comunale di Solofra e posizionamento UR (unità di rinvenimento)  
 -supporto cartografico: CTR 1:5000



Comune di SolofraCarta pericolosità frane. Piano stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico. —Autorità Bacino Sarno

**Espansione dell'edificato**



Comune di Solofra Carta espansione edificato, quadro conoscitivo PUC, area tecnica comunale







Legenda carta archeologica

- insediamento
- △ sepulture
- rinvenimento sporadico

fasì presistoriche

fasì sannitiche

fasì romane

fasì medievali

SCALA 1:10000



RAPPRESENTAZIONE CONFORME DI GAUSS-BOAGA Fuso Est


Coordinate geografiche riferite all'Elioteca Internazionale con orientamento Medio Europa (E.D. 50)  
Longitudine di M. Mario da Greenwich 12°27'10.84" Latitudine di Roma M. Mario 41°55'31.49"  
Costanti di trasporto per la trasformazione del sistema E.D.50 al sistema nazionale  
D<sub>1</sub>=8.08"; D<sub>2</sub>=-1'27"10.94"; D<sub>3</sub>=-186.8; D<sub>4</sub>=-2019938.7

Allimetrica riferita al livello medio del mare (mareografo di Genova)  
Equidistanza tra le curve di livello ordinarie 2m  
Modulo di deformazione lineare al centro della mappa: 0.9998024

Coordinate dei vertici della mappa (Quasi Boaga)				
	NO	NE	SO	SE
N	4 519 500	4 519 500	4 515 500	4 515 500
E	2 907 500	2 912 000	2 907 500	2 912 000

QUADRO D'UNIONE

4	1
3	2







JR 1

**LOCALITA'**: Taverna-Castelluccia-Campopiano

**PART.LLE CAT.:** incerte

**TIPOLOGIA SITO:** rinvenimento sporadico

**CRONOLOGIA:**

**AFFIDABILITA' CRONOLOGIA:** bassa

**ETA'**: appenninica, romana

**VINCOLO ARCHEOLOGICO:** no

**MODALITA' RINVENIMENTO:** ricognizione asistematica

**INDAGINE DI SCAVO ARCHEOLOGICO:** no

**DESCRIZIONE:** l'area, a N/O dello sperone roccioso della Castelluccia, situata a ridosso del Vallone dei Granci affluente della Solofrana, costituiva presumibilmente una zona di passaggio per la percorrenza che metteva in collegamento la Valle dell'Irno e quella del Sabato; le indagini sono state effettuate a più riprese attraverso ricognizioni asistematiche dai dott. V.D'Alessio e Guacci restituendo nuclei di selci, frammenti di impasto di età appenninica e frammenti di ceramica sigillata.

**STRUTTURE RILEVABILI:** no

**BIBLIOGRAFIA:** GUACCI 1976 p. 12; GUACCI 1979 p. 91; D'ALESSIO 1983 p. 53, 56; COLUCCI PESCATORI 1987 p.139

**ARCHIVIO:**

**DEPOSITO MATERIALI:** Soprintendenza archeologica, Avellino, Via Cicarelli, cassetta 27  
'Varie': buste 'Castelluccia 1985', 'Castelluccia' 1991, 'Castelluccia 1994'

**UR 2**

**LOCALITA':** Cretazze

**PART.LLE CAT.:** fg.15, 88,89,90,91

**TIPOLOGIA SITO:** insediamento

**CRONOLOGIA:** XVII-XIII a.C

**AFFIDABILITA' CRONOLOGIA:** alta

**ETA':** appenninica-subappenninica

**VINCOLO ARCHEOLOGICO:** no

**MODALITA' RINVENIMENTO:** ricognizione asistematica

**INDAGINE DI SCAVO ARCHEOLOGICO:** no

**DESCRIZIONE:** nel corso di varie ricognizioni effettuate dal dott. V.D'Alessio sono stati recuperati numerosi frammenti ceramici attestanti la presenza di un nucleo umano cospicuo (un forno per la cottura della ceramica, ceramiche di impasto, attrezzi litici e metallici, resti di ossa animali). Di estremo interesse è la posizione geografica del sito preistorico nelle immediate vicinanze di sorgenti di acqua potabile.

**STRUTTURE RILEVABILI:** no

**BIBLIOGRAFIA:** D'ALESSIO 1983 p.109

**ARCHIVIO:** Soprintendenza archeologica, Ufficio Avella, faldone G9, scrivente: G.Tocco, relazione per richiesta imposizione vincolo; Soprintendenza archeologica, Ufficio Avella, Faldone RA Solofra, schede RA, n.i. 1730-1734

**DEPOSITO MATERIALI:** Soprintendenza archeologica, Avellino, Via Cicarelli, scatola 4 'Cretazze ETA' del Bronzo Forno 1986 e dintorni', scatola 5 'Cretazze', scatola 29 'Cretazze', cassetta 'Cretazze Ottobre 1993'

**UR 3**

**LOCALITA':** Passatoia

**PART.LLE CAT.:** fg. 8 p.lle 162, 164

**TIPOLOGIA SITO:** insediamento

**CRONOLOGIA:** XVII-XIII a.C

**AFFIDABILITA' CRONOLOGIA:** alta

**ETA':** protoappenninica-appenninica

**VINCOLO ARCHEOLOGICO:** D.M. 10.7.1980, fg. 8 p.lle 152,162, 164,151

**SVINCOLO:** D.M. 7.6.1987, fg. 8 p.lle 151,152

**MODALITA' RINVENIMENTO:** sbancamento per pubblica costruzione

**INDAGINE DI SCAVO ARCHEOLOGICO:** si

**ANNO:** 1976

**DESCRIZIONE:** insediamento riferibile ad una stazione appenninica. L'area ha restituito tracce di fondi di due capanni e numerosi frammenti di ceramica decorata con motivi incisi a meandro e a spirali, fusaiole, strumenti in selce, macine di pietra basaltica.

**STRUTTURE RILEVABILI:** no

**BIBLIOGRAFIA:** D'ALESSIO 1983 pp. 49-55; D'ALESSIO 1988 pp. 12-13; GUACCI 1979 pp. 88-113; TALAMO 1996 pp. 2,15

**ARCHIVIO:** Soprintendenza archeologica, Ufficio Avella, : Faldone RA Solofra, schede RA, Passatoia di Solofra, n.i. 161754-161768 e 161770-1611772

**DEPOSITO MATERIALI:** Soprintendenza archeologica, Avellino, laboratorio restauro 'Solofra, Passatoia 1976' cassetta; Soprintendenza Archeologica, Avellino, Via Cicarelli, scatolo 34 'Varie': busta 'Passatoia 2004', 15, scatolo 10 'Passatoia 1977'

**UR 4**

**LOCALITA':** Starza

**PART.LLE CAT.:** fg.2 p.lla 1348

**TIPOLOGIA SITO:** rinvenimento sporadico

**CRONOLOGIA:** XVII- XV a.C.

**AFFIDABILITA' CRONOLOGIA:** bassa

**ETA':** appenninica

**VINCOLO ARCHEOLOGICO:** no

**MODALITA' RINVENIMENTO:** sbancamento per pubblica costruzione; ricognizione asistemica

**INDAGINE DI SCAVO ARCHEOLOGICO:** no

**DESCRIZIONE:** rinvenimento sporadico di ceramica di impasto effettuato dal dott. V. D'Alessio

**STRUTTURE RILEVABILI:** no

**BIBLIOGRAFIA:** GUACCI 1976 p. 12- 13; D'ALESSIO 1978 p.13; GUACCI 1979 p. 119-120

**ARCHIVIO:**

**DEPOSITO MATERIALI:**

**UR 5**

**LOCALITA':** V.le Principe Amedeo

**PART.LLE CAT.:** fg.2, p.lle 770,510,

**TIPOLOGIA SITO:** necropoli

**CRONOLOGIA:** V-IV a.C.

**AFFIDABILITA' CRONOLOGIA:** alta

**ETA':** sannitica

**VINCOLO ARCHEOLOGICO:** no

**MODALITA' RINVENIMENTO:** sbancamento per civile costruzione

**INDAGINE DI SCAVO ARCHEOLOGICO:** si

**ANNO:** 1976

**DESCRIZIONE:** nel corso di uno sbancamento di una casa privata situata lungo Viale P.Amedeo sono venute alla luce tre tombe a cassa in blocchi di tufo a copertura piana alla profondità di circa 3 m dal piano di calpestio.

Dimensioni tombe A1 e B2: lungh. 2m, altezza interna 50 cm, largh. 60 cm, spessore medio dei blocchi 25 cm.

Dimensioni tomba C3: lungh. 4 m, altezza interna 150 cm, spessore medio dei blocchi 35 cm, pavimentazione a piccoli blocchi di tufo, saggio esplorativo incompleto per la soprastante strada privata.

Il corredo restituito dalle tombe comprende in generale il caratteristico cinturone in lamina bronzea, la fibula di ferro, la patera bronzea, il rasoio, il coltello di ferro e la punta di lancia in ferro, nessuna presenza di ceramica.

**STRUTTURE RILEVABILI:** no

**BIBLIOGRAFIA:** D'ALESSIO 1978 pp.19-20; GUACCI 1979 p. 22, 139-152; D'ALESSIO 1983 p. 39; ROMITO 1995 pp. 119-120

**ARCHIVIO:**

**DEPOSITO MATERIALI:** Soprintendenza Archeologica, Ufficio Avellino, Laboratorio restauro: tomba A1, punta freccia in ferro inv. 38597, rasoio in ferro inv. 38592, cinturone e ganci in bronzo inv. 38599, bacile in bronzo inv. 38596;

tomba B2, cinturone in bronzo inv. 38591, bacile in bronzo inv. 38590, fibula in ferro inv. 38588, rasoio in ferro 38589, fr. di lama in ferro inv. 38587, fr. di ferro inv. 38587, borchie in bronzo attinenti alla dec. del cinturone inv. 38584;

tomba C3, n° 8 borchie in bronzo con gambo in ferro inv. 38578-B, foglioline di argento in lamina sottile inv. 38579, n°4 borchie in bronzo con gambo in ferro inv. 38578-B, n° 4 gambi di chiodi in ferro inv. 38578-A, fr. di oro/argento dorato in lamina sottile inv. 38580, fr. cer. com. parete inv. 38583, fr. cer. da fuoco parete inv. 38582, fr. ossa inverdite inv. 38581;

Soprintendenza archeologica, Ufficio Avellino, c/o Provincia di Avellino: scatola 'Solofra, tomba 1,2,3- ossa'.

**UR 5.1**

**LOCALITA':** Starza

**PART.LLE CAT.:** fg. 2, p.lla 527,231

**TIPOLOGIA SITO:** necropoli

**CRONOLOGIA:** V-IV a.C.

**AFFIDABILITA' CRONOLOGIA:** media

**ETA':** sannitica

**VINCOLO ARCHEOLOGICO:** no

**MODALITA' RINVENIMENTO:** sbancamento per civile costruzione

**INDAGINE DI SCAVO ARCHEOLOGICO:** si

**ANNO:** 1983

**DESCRIZIONE:** nel corso di uno sbancamento di una casa privata sono venute alla luce tre tombe a cassa in blocchi di tufo a copertura piana. Di questo rinvenimento non si ha nessuna notizia di archivio o bibliografica. L'unica testimonianza è costituita dalla documentazione fotografica privata del dott. V.D'Alessio, testimone oculare dell'avvenimento. La testimonianza orale di V.D'Alessio racconta che solo una delle tre tombe rinvenute fu esplorata ( così come fu deciso dall'allora Soprintendente W.Johannowsky) restituendo il cinturone in bronzo e un bacile in bronzo, mentre le altre due tombe, visibili in sezione lungo il lato della strada comunale, furono lasciate in situ e non esplorate.

**STRUTTURE RILEVABILI:** no

**ARCHIVIO:**

**BIBLIOGRAFIA:**

**DEPOSITO MATERIALI:**

**UR 6**

**LOCALITA':** Starza

**PART.LLE CAT.:** fg.2,p.lle 1096,570

**TIPOLOGIA SITO:** rinvenimento sporadico

**CRONOLOGIA:**

**AFFIDABILITA' CRONOLOGIA:** bassa

**ETA':** sannitica

**VINCOLO ARCHEOLOGICO:** no

**MODALITA' RINVENIMENTO:** sbancamento per civile costruzione

**INDAGINE DI SCAVO ARCHEOLOGICO:** no

**DESCRIZIONE:** nel corso dello sbancamento per la costruzione dell'Ospizio è venuto alla luce nel terreno di riporto dello scavo diverso materiale sconvolto costituito da frammenti di ceramica a vernice nera e un vago di collana in pasta vitrea.

**STRUTTURE RILEVABILI:** no

**BIBLIOGRAFIA:** D'ALESSIO 1983 p. 41

**ARCHIVIO:**

**DEPOSITO MATERIALI:** Soprintendenza archeologica, Avellino Via Cicarelli, scatola 28  
'Starza rinvenimento sporadico'



**UR 7**

**LOCALITA':** Sferracavallo

**PART.LLE CAT.:** fg.1,p.lle 62, 76

**TIPOLOGIA SITO:** rinvenimento sporadico

**CRONOLOGIA:**

**AFFIDABILITA' CRONOLOGIA:** media

**ETA':**

**VINCOLO ARCHEOLOGICO:** D.M 05.10.1998, fg.1, p.lle 62,76

**MODALITA' RINVENIMENTO:** ricognizione asistematica

**INDAGINE DI SCAVO ARCHEOLOGICO:** no

**DESCRIZIONE:** area interessata dalla presenza sporadica di ceramica a vernice nera e sigillata e resti di strutture romane riutilizzate in una casa moderna

**STRUTTURE RILEVABILI:** no

**BIBLIOGRAFIA:** D'ALESSIO 1983 p. 41

**ARCHIVIO:**

**DEPOSITO MATERIALI:** Soprintendenza archeologica, Avellino Via Cicarelli, scatolo 28  
'Starza rinvenimento sporadico'

**UR 8**

**LOCALITA':** via Santa Lucia

**PART.LLE CAT.:** fg.5, 290, 438,439,

**TIPOLOGIA SITO:** villa rustica; necropoli

**CRONOLOGIA:** III-IV d.C

**AFFIDABILITA' CRONOLOGIA:** media

**ETA':** romana

**VINCOLO ARCHEOLOGICO:** no

**MODALITA' RINVENIMENTO:** sbancamento per pubblica costruzione

**INDAGINE DI SCAVO ARCHEOLOGICO:** si

**ANNO:** 1981

**DESCRIZIONE:** nel corso dello sbancamento per l'istallazione di prefabbricati sono venuti alla luce n. 3 tombe a cappuccina, oltre a n. 2 pithoi, frammenti di intonaco, cocciopesto, ceramica comune e sigillata riferibili all'impianto di una probabile villa rustica nelle immediate vicinanze

**STRUTTURE RILEVABILI:** no

**BIBLIOGRAFIA:** D'ALESSIO 1983 p. 56;

**ARCHIVIO:** Soprintendenza archeologica, ufficio Avella, inventario di scavo 217, relazione di scavo

**DEPOSITO MATERIALI:** Soprintendenza archeologica, Avellino, Via Cicarelli, 'Solofra, Ponte di San Nicola, 15/06/1981',n. 4 cassette

04  
Lige  
20.12.1994

**UR 9**

**LOCALITA':** Melito, Iangano

**PART.LLE CAT.:** fg.2. p.lla 56

**TIPOLOGIA SITO:** villa rustica

**CRONOLOGIA:** III-I a.C.

**AFFIDABILITA' CRONOLOGIA:** alta

**ETA':** romana

**VINCOLO ARCHEOLOGICO:** D.M. 26.02.1994, fg.2. p.lla 56

**MODALITA' RINVENIMENTO:** sbancamento per pubblica costruzione

**INDAGINE DI SCAVO ARCHEOLOGICO:** si

**ANNO:** 1994

**DESCRIZIONE:** L'area incuneata tra due valloni si presenta particolarmente ricca di acqua. Questa caratteristica ed il tipo di ubicazione in fascia pedemontana hanno favorito l'occupazione storica dell'area almeno dal III a.C. al I a.C. In superficie sono stati individuati numerosi frammenti ceramici e in una sezione di scavo un livello consistente di natura antropica, composto da tegole, materiale fittile e frammenti ceramici riferibile a questo arco cronologico

**STRUTTURE RILEVABILI:** no

**BIBLIOGRAFIA:** GUACCI 1976 p. 9-10; GUACCI 1976 pp. 24-27

**ARCHIVIO:** Soprintendenza archeologica, Ufficio Salerno, Catalogo, 'Solofra Loc. Sant'Agata 1994', relazione di scavo

**DEPOSITO MATERIALI:**

25  
Deposit

**UR 10**

**LOCALITA':** Carpisani

**PART.LLE CAT.:** .: p.lle 379,380,103.378

**TIPOLOGIA SITO:** villa rustica

**CRONOLOGIA:** I-III d.C.

**AFFIDABILITA' CRONOLOGIA:** alta

**ETA':** romana

**VINCOLO ARCHEOLOGICO:** D.M. 29.5.89, fg. 1, p.lle 379,380,103.378

**MODALITA' RINVENIMENTO:** sbancamento per civile costruzione

**INDAGINE DI SCAVO ARCHEOLOGICO:** si

**ANNO:** 1989

**DESCRIZIONE:** nel corso dei lavori per la costruzione di una fabbrica sono venuti alla luce resti di strutture murarie mentre la ricognizione di superficie ha permesso di individuare la presenza di numerosi frammenti di ceramica acroma e sigillata databili tra il I a.C. e il IV d.C. oltre a una cospicua quantità di frammenti di tegole romane

**STRUTTURE RILEVABILI:** no

**ARCHIVIO:** Soprintendenza archeologica, ufficio Salerno, Atti del 07.02.89, relazione di indagini di scavo preventive fascia marginale S/E p.lla 380 fg. 1 (risultate sterili); Soprintendenza archeologica, ufficio Salerno, prot. 5080/77M del 21.03.1989, relazione indagini di scavo preventive margine N/E p.lla 378 (risultate sterili)

**BIBLIOGRAFIA:** Guacci 1976 pp. 24-27; GUACCI 1979 pp. 174-5

**DEPOSITO MATERIALI:**

**UR 11**

**LOCALITA':** Sant'Andrea

**PART.LLE CAT.:** fg.3, p.lla 457

**TIPOLOGIA SITO:** villa rustica

**CRONOLOGIA:** I-IV d.C.

**AFFIDABILITA' CRONOLOGIA:** bassa

**ETA':** romana

**VINCOLO ARCHEOLOGICO:** no

**MODALITA' RINVENIMENTO:** sbancamento per civile costruzione

**INDAGINE DI SCAVO ARCHEOLOGICO:** no

**DESCRIZIONE:** nel corso dello sbancamento per la costruzione di case popolari nell'ottobre del 1977 vennero alla luce materiale fluitato frammenti di malta, mattoni, tegole, frammenti di ceramica aretina, a pareti sottili con decorazione a rotelle, sigillata, ansette di lucerne, frammenti di anfore, di dolii, fusaiole e una fibula di tipo a tenaglino in bronzo; verosimilmente il materiale è riferibile a una distrutta villa, le cui mura visibili in sezione lungo il lato N/O dello sbancamento si ritrovano in un abitato rurale poco distante

**STRUTTURE RILEVABILI:** si

**BIBLIOGRAFIA:** GUACCI 1979 p. 171-174; D'ALESSIO 1983 p. 55

**DEPOSITO MATERIALI:** Soprintendenza Archeologica, Avellino, Via Cicarelli, scatola 14  
'Solofra, Sant'Andrea, Villa romana'

50  
1/2

**UR 12**

**LOCALITA':** Tofola

**PART.LLE CAT.:** Fg. 4 p.lle 132, 11, 23,22 108,116,105,151

**TIPOLOGIA SITO:** villa rustica

**CRONOLOGIA:** I a.C.- V d.C.

**AFFIDABILITA' CRONOLOGIA:** alta

**ETA':** romana

**VINCOLO ARCHEOLOGICO:** DM.10.7.1980, Fg. 4 p.lle 132, 11, 23,22 108,116,105,151

**MODALITA' RINVENIMENTO:** sbancamento per civile costruzione

**INDAGINE DI SCAVO ARCHEOLOGICO:** si

**ANNO:** 1982-1984; 1986; 1987; 1994; 1999

**DESCRIZIONE:** nel 1979, in occasione dei lavori per la costruzione delle case popolari, vennero alla luce i resti di una villa romana. La villa è interessata da un'opera di terrazzamento che supera i 3m. di altezza. Dell'abitato è stato messo in luce la *pars rustica*, il quartiere destinato alla produzione di olio e vino, testimoniato dalla presenza . È stato individuato il muro perimetrale N, conservato per un'altezza massima di 1 m., con spessore di 90 cm., realizzato in opera incerta con pietre calcaree di dimensioni abbastanza regolari. Sul lato O è stato messo in evidenza un muro si tratta probabilmente quello perimetrale, con spessore di 90 cm, in opera incerta. Non sono stati messi in luce i muri S ed E. Nel settore S-O sono emerse varie vasi di pavimentazione, almeno tre, di cui la più antica è in *opus spicatum*, le altre in cocciopesto. Nel settore N-O, un muretto costruito in tufo grigio, calcare e mattoni legati con malta, impostato sulla pavimentazione in cocciopesto, attesta la seconda fase edilizia della villa, ascrivibile ad epoca flavia. Il materiale rinvenuto consiste per la maggior parte di ceramica d'uso, moltissimi sono i frammenti di anfore e di dolii, molti frammenti anche di pareti sottili, sigillata italica e africana. Sono state recuperate quattro monete di bronzo, praticamente illeggibili, una in particolare sembra ascrivibile all'epoca dei tetrarchi.

**STRUTTURE RILEVABILI:** si

**BIBLIOGRAFIA:** JOHANNOWSKY 1983 pp. 435-436; BUDETTA 1984 pp. 549-550

**ARCHIVIO:** Soprintendenza archeologica Salerno, prot. 7377/135L del 28.6.86, prot. 13644/77M del 23.7.88, indagini di scavo preventive p.lle 105, 22 fg. 4, notizie scavi 9-14.10.86 (messi in luce strutture murarie riferibili alla villa romana); Soprintendenza archeologica Avella, Inventario scavo 18, relazione indagini di scavo preventive fascia N/E p.la 305 fg.4 (messi in luce strutture murarie riferibili alla villa); Archivio Soprintendenza archeologica Avella, prot. 791/48 del 26.8.1999, indagini di scavo preventive p.la105 fg.4 (risultato negativo); Archivio Soprintendenza archeologica Avella, faldone G9, 'consegna settembre 2010', indagini di scavo preventive parte S/E p.la 305 (risultato negativo)

**DEPOSITO MATERIALI:** Sopr. Arch., Avellino, c/o Provincia, Solofra, Sant'Agata Irpina, scavi '82-'83' num. 88 cassette, 'Solofra, Sant'Agata Irpina, scavi 1988' num. 4 cassette; Avella, 'Loc. Sant'Agata, villa romana, scavo 1994' n. 13 cassette, 'prop. Curcio, villa romana, scavo 1999' n. 1 cassetta.

**UR 13**

**LOCALITA':** Bussola

**PART.LLE CAT.:** fg.2, p.lla 741

**TIPOLOGIA SITO:** rinvenimento sporadico

**CRONOLOGIA:**

**AFFIDABILITA' CRONOLOGIA:** bassa

**ETA':** romana

**VINCOLO ARCHEOLOGICO:** no

**MODALITA' RINVENIMENTO:** lavori agricoli

**INDAGINE DI SCAVO ARCHEOLOGICO:** no

**DESCRIZIONE:** dolio di età romana rinvenuto in frammenti

**BIBLIOGRAFIA:** D'ALESSIO 1983 p. 56

**ARCHIVIO:**

**DEPOSITO MATERIALI:**



**UR 14**

**LOCALITA':** Starza

**PART.LLE CAT.:** fg.2, p.lla 206, 209

**TIPOLOGIA SITO:** necropoli

**AFFIDABILITA' CRONOLOGIA:** media

**CRONOLOGIA:** III d.C.

**ETA':** romana

**VINCOLO ARCHEOLOGICO:** no

**MODALITA' RINVENIMENTO:** sbancamento per pubblica costruzione

**INDAGINE DI SCAVO ARCHEOLOGICO:** no

**DESCRIZIONE:** scoperta avvenuta il 10.1.76 a seguito dello sbancamento per la costruzione della scuola media. Circa 25 tombe rinvenute e sistematicamente distrutte durante i lavori di splateamento dell'area per l'impianto dell'edificio scolastico. Delle tre tombe ufficialmente rilevate (a cassa, costituite ai lati e sulla copertura da blocchi di tufo, pavimentazione in tegole) solo una tomba è sfuggita alla distruzione delle ruspe rinvenuta a una profondità di 50 cm dal piano di calpestio, le sue dimensioni: spessore dei blocchi tufacei 25 cm, altezza e larghezza della camera funeraria 40 cm., lunghezza della tomba 1.80 cm, distanza intermedia tra le tre tombe 90 cm. La tomba rinvenuta integra ha restituito una fibula in bronzo, dalla sua pavimentazione è venuta alla luce una tegola con bollo di fabbrica, lo scheletro recuperato è stato ricomposto e sistemato nella cappella centrale del locale cimitero.

**STRUTTURE RILEVABILI:** no

**BIBLIOGRAFIA:** GUACCI 1976 p. 9, 28-32; GUACCI 1979 p. 19

**ARCHIVIO:**

**DEPOSITO MATERIALI:**

**UR 15**

**LOCALITA':** Passatoia

**PART.LLE CAT.:** fg.8, p.lle 162-164

**TIPOLOGIA SITO:** villa rustica

**CRONOLOGIA:** I-IV d.C.

**AFFIDABILITA' CRONOLOGIA:** bassa

**ETA':** romana

**VINCOLO ARCHEOLOGICO:** D.M 10.07.1980 fg.8, p.lle 162-164

**SVINCOLO:** D.M. 7.6.1987, fg. 8 p.lle 151,152

**MODALITA' RINVENIMENTO:** sbancamento per pubblica costruzione

**INDAGINE DI SCAVO ARCHEOLOGICO:** si

**ANNO:** 1976

**DESCRIZIONE:** nel 1977, durante lo sbancamento effettuato per la realizzazione della via Panoramica-Turci, sono venuti alla luce notevoli tracce, come frammenti di ceramica aretina, sigillata, lucerne, unguentari e tegole con bolli di fabbrica, riferibili ad una villa rustica di ETA' romana

**STRUTTURE RILEVABILI:** no

**BIBLIOGRAFIA:** GUACCI 1979 p. 170-171

**ARCHIVIO:**

**DEPOSITO MATERIALI:**

**UR 16**

**LOCALITA':** Starza Novella

**PART.LLE CAT.:** fg.2, p.lla 741

**TIPOLOGIA SITO:** rinvenimento sporadico

**CRONOLOGIA:** III d.C.

**AFFIDABILITA' CRONOLOGIA:** bassa

**ETA':** romana

**PART.LLE CAT.:** fg.2, p.lla 1280

**VINCOLO ARCHEOLOGICO:** no

**MODALITA' RINVENIMENTO:** ricognizione asistematica

**INDAGINE DI SCAVO ARCHEOLOGICO:** no

**DESCRIZIONE:** moneta di Claudio II il Gotico

**BIBLIOGRAFIA:** D'ALESSIO 1983 p. 56

**ARCHIVIO:**

**DEPOSITO MATERIALI**

**UR 17**

**LOCALITA':** Castello

**PART.LLE CAT.:** fg.5, p.lle 26, 27, 28, 38,481,1039,1034,1051,1027, 22, 305,21

**TIPOLOGIA SITO:** insediamento

**CRONOLOGIA:** XIV d.C.

**AFFIDABILITA' CRONOLOGIA:** alta

**ETA':** medievale

**VINCOLO ARCHEOLOGICO:** no

**MODALITA' RINVENIMENTO:**

**INDAGINE DI SCAVO ARCHEOLOGICO:** no

**DESCRIZIONE:** il sito è costituito da un castello che si erge sulla sommità della collina spartiacque situata al cento della valle. Il complesso fortificato è composto da tre circuiti murari, il primo dei quali è costituito ad impianto quadrangolare definisce la corte centrale, il secondo e il terzo consistevano in un impianto articolato che si sviluppa sia a S che a N. L'elemento caratteristico della struttura è il mastio cioè la torre N-E. Non vi sono menzione esplicite del castello di Solofra nei documenti fino al XV secolo. La tipologia della struttura a pianta regolare con torri a pianta quadrata negli angoli e l'uso di grossi conci squadri si datano a periodo svevo.

**STRUTTURE RILEVABILI:** si

**BIBLIOGRAFIA:** CAPUANO- NORMANNO 2005; COROLLA 2008 pp.87-89

**ARCHIVIO:**

**DEPOSITO MATERIALI**

**UR 18**

**LOCALITA':** Starza

**PART.LLE CAT.:** fg.2, p.lla 205

**TIPOLOGIA SITO:** rinvenimento sporadico

**CRONOLOGIA:** XII- XIII d.C.

**AFFIDABILITA' CRONOLOGIA:** bassa

**ETA':** medievale

**VINCOLO ARCHEOLOGICO:** no

**MODALITA' RINVENIMENTO:** sbancamento per civile costruzione

**INDAGINE DI SCAVO ARCHEOLOGICO:** no

**DESCRIZIONE:** durante lo sbancamento nel settembre del 1979 per la costruzione di un'abitazione privata è venuto alla luce materiale ceramico sconvolto: frammenti di ceramica a bande rosse.

**BIBLIOGRAFIA:** D'ALESSIO 1983 p. 48

**ARCHIVIO:**

**DEPOSITO MATERIALI**

**UR 19**

**LOCALITA':** Chiancarola

**PART.LLE CAT.:** fg.7, p.lle 15,16,20,46,45,44

**TIPOLOGIA SITO:** insediamento

**CRONOLOGIA:** XIII-XIV d.C.

**AFFIDABILITA' CRONOLOGIA:** alta

**ETA':** medievale

**VINCOLO ARCHEOLOGICO:** si, fg.7, p.lle 15,16,20,46,45,44

**MODALITA' RINVENIMENTO:** ricognizione asistemica

**INDAGINE DI SCAVO ARCHEOLOGICO:** no

**DESCRIZIONE:** sito segnalato alla Soprintendenza dal dott. V. D'Alessio che, tra il 1981 e il 1992, con la collaborazione degli alunni della scuola media statale "Francesco Guarini" di Solofra, ha eseguito la pulizia delle strutture affioranti in superficie e il recupero dei reperti. Sulla sommità della collina è stata rinvenuta una base circolare (d. 2 m. ca) in pietre calcaree, probabilmente riferibile a una torre; a poche decine di metri da questa struttura, lungo il versante nord-ovest, insistono quattro vasche (prof. 2 m.; lung. 5; largh. 2. 50) rivestite internamente di cocchiopesto. Tra i rinvenimenti del D'Alessio si segnalano: una punta di freccia in ferro, 11 palle per catapulta (d. 50 cm ca.), diverso vasellame in frammenti, tra cui un'anforetta in ceramica invetriata bianca con decorazioni di piccoli rami verdi sulla pancia. La cronologia del sito, in base ai materiali, va dal XII al XVIII sec. d.C.

**BIBLIOGRAFIA:** D'ALESSIO 1988; D'ALESSIO 1992

**ARCHIVIO:**

**DEPOSITO MATERIALI:** Soprintendenza archeologica, Avellino, Via Cicarelli, scatola 3 'Chiancarola 1977-1991'



*copr. all'ing. T. ...*

**6 GIU. 1987**

*Ministero per i Beni Culturali  
e Ambientali*

Al COMUNE DI

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA

DI *Solofra*

COMUNE DI SOLOFRA	
Prot. N.	<i>10890</i>
Ricevute	<i>10 GIU. 1987</i>
Cat.	Cl.
Fasc.	

S O L O F R A

*Prot. N. 2857/77 Allegati*

*Proposta al Foglio del  
Div. Terr. N. 2*

OGGETTO: Solofra - Revoca vincolo archeologico -

Per l'urgente notifica agli interessati, si rimette, in duplo, l'unito D.M. 7.4.1987 relativo alla revoca del D.M. 10.7.1980 di vincolo archeologico nei confronti di alcuni immobili siti nel territorio di codesto Comune.

Si resta in attesa di ricevere la copia per gli atti di questa Soprintendenza con la relata di avvenuta formalità, firma del messo notificatore e timbro del Comune.-

IL SOPRINTENDENTE

(Dr.ssa Giuliana Tocco )

*Tocco*

TU/



507. 11111111

1

*Al Ministro  
per i Beni Culturali e Ambientali*

VISTA la legge 1.6.1939 n.1089, sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storico;

VISTO il D.M. 10.7.1980, notificato il 31.7.1980. Trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Avellino il 21.10.1980 e 18.5.1981 ai nn. 12798 e 3905 del registro d'ordine, con il quale sono stati sottoposti a vincolo archeologico ai sensi degli artt. 1 e 3 della citata legge 1089/1939, alcuni immobili siti nel Comune di Solofra (AV), loc. Passatoia tra i quali quelli distinti in catasto al Fg. 8 particelle 151 e 152 di proprietà rispettivamente di Trerotola Regina fu Angeloantonio e di Giannattasio Nicola (attualmente la part. 152 risulta proprietà di Giannattasio Consolato e Soccorso), poichè contenenti i resti di un insediamento dell'età del bronzo e resti di una villa romana;

CONSIDERATO che a seguito delle esplorazioni archeologiche effettuate dalla competente Soprintendenza, gli immobili sopracitati sono risultati privi di interesse archeologico;

DECRETA:

ART. 1 -E' disposta la revoca del vincolo archeologico imposto con D.M. 10.7.1980, limitatamente alle particelle 151 e 152 del Fg. 8 Comune di Solofra (AV).

Il presente decreto sarà notificato ai proprietari sopracitati in via amministrativa a mezzo del messo comunale.

A cura del Soprintendente per i beni archeologici di Salerno verrà quindi annotato presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Roma, 11 APR. 1987



PER CORIA CONFORME  
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

*[Handwritten signature]*

P. IL MINISTRO  
Il Sottosegretario  
F. GALASSO



*M. Di Florio*



1



*Al Ministro  
per i Beni Culturali e Ambientali*

VISTA la legge 1.6.1939 n.1089, sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storico;

VISTO il D.M. 10.7.1980, notificato il 31.7.1980. Trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Avellino il 21.10.1980 e 18.5.1981 ai nn. 12798 e 3905 del registro d'ordine, con il quale sono stati sottoposti a vincolo archeologico ai sensi degli artt. 1 e 3 della citata legge 1089/1939, alcuni immobili siti nel Comune di Solofra (AV), loc. Passatoia tra i quali quelli distinti in catasto al Fg. 8 particelle 151 e 152 di proprietà rispettivamente di Trerotola Regina fu Angeloantonio e di Giannattasio Nicola (attualmente la part. 152 risulta proprietà di Giannattasio Consolato e Soccorso), poichè contenenti i resti di un insediamento dell'età del bronzo e resti di una villa romana;

CONSIDERATO che a seguito delle esplorazioni archeologiche effettuate dalla competente Soprintendenza, gli immobili sopracitati sono risultati privi di interesse archeologico;

**D E C R E T A :**

ART. 1 -E' disposta la revoca del vincolo archeologico imposto con D.M. 10.7.1980, limitatamente alle particelle 151 e 152 del Fg. 8 Comune di Solofra (AV).

Il presente decreto sarà notificato ai proprietari sopracitati in via amministrativa a mezzo del messo comunale.

A cura del Soprintendente per i beni archeologici di Salerno verrà quindi annotato presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Roma, 11 APR. 1987



PER CORIA COLOMBAE  
IL DIRETTORE DELLA REGIONE

*[Handwritten signature]*

P. IL MINISTRO  
Il Sottosegretario  
F. GALASSO

*M. Florio*



*2*



# *Al Ministro per i Beni Culturali e Ambientali*

VISTA la legge 1.6.1939 n.1089, sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storico;

VISTO il D.M. 10.7.1980, notificato il 31.7.1980. Trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Avellino il 21.10.1980 e 18.5.1981 ai nn. 12798 e 3905 del registro d'ordine, con il quale sono stati sottoposti a vincolo archeologico ai sensi degli artt. 1 e 3 della citata legge 1089/1939, alcuni immobili siti nel Comune di Solofra (AV), loc. Passatoia, tra i quali quelli distinti in catasto al Fg. 8 particelle 151 e 152 di proprietà rispettivamente di Trerotola Regina fu Angeloantonio e di Giannattasio Nicola (attualmente la part. 152 risulta proprietà di Giannattasio Consolato e Soccorso), poichè contenenti i resti di un insediamento dell'età del bronzo e resti di una villa romana;

CONSIDERATO che a seguito delle esplorazioni archeologiche effettuate dalla competente Soprintendenza, gli immobili sopracitati sono risultati privi di interesse archeologico;

## DECRETA :

ART. 1 -E' disposta la revoca del vincolo archeologico imposto con D.M. 10.7.1980, limitatamente alle particelle 151 e 152 del Fg. 8 Comune di Solofra (AV).

Il presente decreto sarà notificato ai proprietari sopracitati in via amministrativa a mezzo del messo comunale.

A cura del Soprintendente per i beni archeologici di Salerno verrà quindi annotato presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Roma, 11 APR. 1987



PER COPIA CONFORME  
IL DIRETTORE DELLA REGIONE

*[Signature]*

P. IL MINISTRO  
Il Sottosegretario  
F. GALASSO

*Margherita Di Florio*



2

# *Al Ministro per i Beni Culturali e Ambientali*

VISTA la legge 1.6.1939 n.1089, sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storico;

VISTO il D.M. 10.7.1980, notificato il 31.7.1980. Trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Avellino il 21.10.1980 e 18.5.1981 ai nn. 12798 e 3905 del registro d'ordine, con il quale sono stati sottoposti a vincolo archeologico ai sensi degli artt. 1 e 3 della citata legge 1089/1939, alcuni immobili siti nel Comune di Solofra (AV), loc. Passatoia tra i quali quelli distinti in catasto al Fg. 8 particelle 151 e 152 di proprietà rispettivamente di Trerotola Regina fu Angeloantonio e di Giannattasio Nicola (attualmente la part. 152 risulta proprietà di Giannattasio Consolato e Soccorso), poichè contenenti i resti di un insediamento dell'età del bronzo e resti di una villa romana;

CONSIDERATO che a seguito delle esplorazioni archeologiche effettuate dalla competente Soprintendenza, gli immobili sopracitati sono risultati privi di interesse archeologico;

## DECRETA :

ART. 1 -E' disposta la revoca del vincolo archeologico imposto con D.M. 10.7.1980, limitatamente alle particelle 151 e 152 del Fg. 8 Comune di Solofra (AV).

Il presente decreto sarà notificato ai proprietari sopracitati in via amministrativa a mezzo del messo comunale.

A cura del Soprintendente per i beni archeologici di Salerno verrà quindi annotato presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Roma, 11 APR. 1987



PER COPIA CONFORME  
IL DIRETTORE DELLA REGIONE

*[Handwritten signature]*

P. IL MINISTRO  
Il Sottosegretario  
F. GALASSO



# *Il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali*

VISTA la legge 1.6.1939 n.1089, sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storico;

VISTO il D.M. 10.7.1980, notificato il 31.7.1980 - Trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Avellino il 21.10.1980 e 18.5.1981 ai nn. 12798 e 3905 del registro d'ordine, con il quale sono stati sottoposti a vincolo archeologico ai sensi degli artt. 1e 3 della citata legge 1089/1939, alcuni immobili siti nel Comune di Solofra (AV), loc. Passatoia, tra i quali quelli distinti in catasto al Fg. 8 particelle 151 e 152 di proprietà rispettivamente di Trerotola Regina fu Angeloantonio e di Giannattasio Nicola (attualmente la part. 152 risulta proprietà di Giannattasio Consolato e Soccorso), poichè contenenti i resti di un insediamento dell'età del bronzo e resti di una villa romana;

CONSIDERATO che a seguito delle esplorazioni archeologiche effettuate dalla competente Soprintendenza, gli immobili sopracitati sono risultati privi di interesse archeologico;


## DECRETA :

ART. 1 -E' disposta la revoca del vincolo archeologico imposto con D.M. 10.7.1980, limitatamente alle particelle 151 e 152 del Fg. 8 Comune di Solofra (AV).

Il presente decreto sarà notificato ai proprietari sopracitati in via amministrativa a mezzo del messo comunale.

A cura del Soprintendente per i beni archeologici di Salerno verrà quindi annotato presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Roma, 11 7 APR. 1987



PER COPIA CONFORME  
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

P. IL MINISTRO  
Il Sottosegretario  
F.to GALASSO



IL CONSERVATORE

Dot.ssa Margherita Di Florio

*M. Di Florio*



Mod. 8 (Serviz. Generale)

*3*  
SOPRINTENDENZA  
DI SALERNO

# *Il Ministro*

## *per i Beni Culturali e Ambientali*

VISTA la legge 1.6.1939 n.1089, sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storico;

VISTO il D.M. 10.7.1980, notificato il 31.7.1980. Trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Avellino il 21.10.1980 e 18.5.1981 ai nn. 12798 e 3905 del registro d'ordine, con il quale sono stati sottoposti a vincolo archeologico ai sensi degli artt. 1e 3 della citata legge 1089/1939, alcuni immobili siti nel Comune di Solofra (AV), loc. Passatoia tra i quali quelli distinti in catasto al Fg. 8 particelle 151 e 152 di proprietà rispettivamente di Trerotola Regina fu Angeloantonio e di Giannattasio Nicola (attualmente la part. 152 risulta proprietà di Giannattasio Consolato e Soccorso), poiché contenenti i resti di un insediamento dell'età del bronzo e resti di una villa romana;

CONSIDERATO che a seguito delle esplorazioni archeologiche effettuate dalla competente Soprintendenza, gli immobili sopracitati sono risultati privi di interesse archeologico;

### DECRETA :

ART. 1 -E' disposta la revoca del vincolo archeologico imposto con D.M. 10.7.1980, limitatamente alle particelle 151 e 152 del Fg. 8 Comune di Solofra (AV).

Il presente decreto sarà notificato ai proprietari sopracitati in via amministrativa a mezzo del messo comunale.

A cura del Soprintendente per i beni archeologici di Salerno verrà quindi annotato presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Roma, 11 APR. 1987



PER CORIA COMIONE  
IL DIRETTORE DELLA REGIONE

*Comione*

P. IL MINISTRO  
Il Sottosegretario  
R. GALASSO



H

# Al Ministro per i Beni Culturali e Ambientali

VISTA la legge 1.6.1939 n.1089, sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storico;

VISTO il D.M. 10.7.1980, notificato il 31.7.1980. Trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Avellino il 21.10.1980 e 18.5.1981 ai nn. 12798 e 3905 del registro d'ordine, con il quale sono stati sottoposti a vincolo archeologico ai sensi degli artt. 1 e 3 della citata legge 1089/1939, alcuni immobili siti nel Comune di Solofra (AV), loc. Passatoia tra i quali quelli distinti in catasto al Fg. 8 particelle 151 e 152 di proprietà rispettivamente di Trerotola Regina fu Angeloantonio e di Giannattasio Nicola (attualmente la part. 152 risulta proprietà di Giannattasio Consolato e Soccorso), poichè contenenti i resti di un insediamento dell'età del bronzo e resti di una villa romana;

CONSIDERATO che a seguito delle esplorazioni archeologiche effettuate dalla competente Soprintendenza, gli immobili sopracitati sono risultati privi di interesse archeologico;

## D E C R E T A :

ART. 1 -E' disposta la revoca del vincolo archeologico imposto con D.M. 10.7.1980, limitatamente alle particelle 151 e 152 del Fg. 8 Comune di Solofra (AV).

Il presente decreto sarà notificato ai proprietari sopracitati in via amministrativa a mezzo del messo comunale.

A cura del Soprintendente per i beni archeologici di Salerno verrà quindi annotato presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Roma, 11 APR. 1987



PER CORIA CORRISPONDENTE  
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

*[Handwritten signature]*

P. IL MINISTRO  
Il Sottosegretario  
F. GALASSO



Ministero per i Beni Culturali  
e Ambientali  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA  
DI **SALERNO**

*Uff. Territorio*  
*[Signature]*

Mod. 300  
-1 AGO. 1985  
19

COMUNE  
di  
SOLOFRA

Prot. N. 8778/135 Allegati

Risposta al Foglio del  
Div.          Sez.          N.°         

OGGETTO: SOLOFRA (AV) - Loc. Passatoia "Madonna del Soccorso" Fig. 8.  
part. lle 151-152 - Proprietà fratelli Giannattasio Consolato e Soccorso.

p.c. Alla Dott.ssa Angela Iacoe

S E D E

Questa Soprintendenza, avendo proceduto alla esplorazione archeologica delle aree in oggetto indicate, ed in base ai risultati ottenuti, ritiene di poter concedere il nulla osta di competenza per l'utilizzazione delle suddette aree, a valle della strada di circumvallazione sulla scarpata Nord.

Questo Ufficio inoltre, si riserva in breve tempo, di richiedere al Superiore Ministero la revoca del vincolo a suo tempo imposto, relativo alle suaccennate particelle.

Resta fermo comunque l'obbligo dell'osservanza del disposto dell'Art.48 della legge 1089 dell'1.6.1939, in caso di eventuali ritrovamenti archeologici durante l'esecuzione delle opere che si andranno a realizzare nelle aree in questione.

COMUNE DI SOLOFRA  
Prot. N. 16203  
Ricevuto il 19  
- 6 AGO. 1985  
Cat.          Cl.         

IL DIRIGENTE SUPERIORE  
( Prof. Werner Johannowsky)

*[Signature]*

ISTITUTTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.



H

# Il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali

VISTA la legge 1.6.1939 n.1089, sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storico;

VISTO il D.M. 10.7.1980, notificato il 31.7.1980. Trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Avellino il 21.10.1980 e 18.5.1981 al nn. 12798 e 3905 del registro d'ordine, con il quale sono stati sottoposti a vincolo archeologico ai sensi degli artt. 1 e 3 della citata legge 1089/1939, alcuni immobili siti nel Comune di Solofra (AV), loc. Passatoia tra i quali quelli distinti in catasto al Fg. 8 particelle 151 e 152 di proprietà rispettivamente di Trerotola Regina fu Angeloantonio e di Giannattasio Nicola (attualmente la part. 152 risulta proprietà di Giannattasio Consolato e Soccorso), poichè contenenti i resti di un insediamento dell'età del bronzo e resti di una villa romana;

CONSIDERATO che a seguito delle esplorazioni archeologiche effettuate dalla competente Soprintendenza, gli immobili sopracitati sono risultati privi di interesse archeologico;

## D E C R E T A :

ART. 1 -E' disposta la revoca del vincolo archeologico imposto con D.M. 10.7.1980, limitatamente alle particelle 151 e 152 del Fg. 8 Comune di Solofra (AV).

Il presente decreto sarà notificato ai proprietari sopracitati in via amministrativa a mezzo del messo comunale.

A cura del Soprintendente per i beni archeologici di Salerno verrà quindi annotato presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Roma, 11 APR. 1987



P. IL MINISTRO  
Il Sottosegretario  
F. GALASSO





*Al Ministro  
per i Beni Culturali e Ambientali*

VISTI gli artt. 1 e 3 della legge 1/6/1939, N. 1089;

DECRETA :

ART. 1 - Gli immobili sopradescritti indicati nell'unita planimetria contenenti i citati resti archeologici sono dichiarati di importante interesse archeologico ai sensi della citata legge 1089 dell'1/6/1939 e sono quindi sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa ai proprietari. A cura del Soprintendente archeologico di Salerno, esso sarà quindi trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Avellino ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta (60) giorni dalla data della notifica.

Roma, li

10 LUG. 1980




PER COPIA CONFORME  
Il Direttore di Divisione

*Petri*

p. IL MINISTRO  
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

F. lo PICCHIONI

Comune di SOLOFRA  
stralcio del foglio 8  
Scala di 1:2000



ROMA, li 10 LUG. 1980

p. IL MINISTRO  
Pio PICCHIONI



PER COPIA CONFORME  
Il Direttore di Divisione

*Coti*

■ area da vincolare




IL SOPRINTENDENTE  
(Prof. Werner Johannowsky)

*Werner Johannowsky*



Comune di SOLOFRA  
stralcio del foglio 8  
Scala di 1:2000



ROMA, li 10 LUG. 1980

p. IL MINISTRO  
Pio PICCHIONI



PER COPIA CONFORME  
Il Direttore di Divisione

*Coti*

■ area da vincolare



IL SOPRINTENDENTE  
(Prof. Werner Johannowsky)





MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI  
 SOFRINTENDENZA ARCHEOLOGICA  
 delle PROVINCE di SALERNO AVELLINO e BENEVENTO  
 SALERNO

Prot. N. 9385/135 del 19

Risposta al N. del

COMUNE DI SOLOFRA		
Prot. N.	9796	
Ricevuto il	31-8-82	19
Cat.	Cl.	Fasc.

*a mano*

1601 -  
 152  
 1450 +  
 750  
 2200

Salerno  
 Via SS Martiri Salernitani, 24  
 Tel. 224266  
 p. I. 80019630668

Al SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI  
 SOLOFRA(AV)-  
 e p.c.

AI PRESIDENTI DELLE COOPERATIVE:  
 SPERANZA-S. PASQUALE-G. PASTORE-ALIENDE-  
 LI CAUSI -MADONNA D/NEVE-GIOVANNI XIII  
 HERMENS  
 SOLOFRA(AV)

*da ritirare  
 in ufficio  
 con chiavi  
 (16/11/82)*

Oggetto: Località Tofola, frazione S. Agata Irpina di Solofra-Vincolo archeologico-Costruzioni area della I67.

In merito alla richiesta delle Cooperative in indirizzo ed agli accordi verbali intercorsi anche con la S.V., si comunica che in base alle risultanze dei saggi eseguiti, l'area di parte delle particelle II-197 e 198 foglio 4 di codesto Comune, meglio indicata con tratteggiature in rosso sull'allegato stralcio planimetrico della mappa catastale, risulta interessata da importanti strutture antiche, per cui va considerata inedificabile e va destinata a verde pubblico insieme ad una fascia di rispetto della larghezza di mt.5(cinque).

Per le rimanenti aree nulla osta per quanto di competenza di questo Ufficio, salvo che qualora durante i lavori di sbancamento per le fondazioni emergessero presistenze archeologiche, nel qual caso i lavori dovranno essere interrotti e data comunicazione immediata a questo Ufficio per gli interventi di competenza.

IL SOPRINTENDENTE

(Prof. Werner Johannowsky)

*Werner Johannowsky*



5 LUG. 1982

5  
 LUG  
 1982



17 GIU. 1986

19

Ministero per i Beni Culturali  
e Ambientali

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA  
DI SALERNO

*Sindaco + LLPP  
Ing. Trabucchi  
Prof. G. A. Trabucchi  
Prof. G. Trabucchi*

Sig. SINDACO DEL COMUNE

DI  
SOLOFRA

Prot. N° 7377/135/Allegati

Risposta al Foglio del  
Div. Sex. N°

OGGETTO: S. AGATA IRFINA - Fg. 24 part. lle 105 e 22.

Questa Soprintendenza è venuta a conoscenza che codesto Comune ha proceduto alla occupazione d'urgenza dei suoli in oggetto indicati, per la realizzazione del progetto di ricostruzione di una scuola elementare.

Come è noto l'area è sottoposta a vincolo con D.M. 1.6.1982, e pertanto si richiama codesto Comune all'osservanza delle disposizioni contenute nella Circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24.6.1982, che fanno obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di sottoporre all'esame dei competenti organi dell'Amministrazione dei BB.CC.AA. tutti i progetti di opere pubbliche, fin dalla fase della localizzazione, ricadenti in zone vincolate ai sensi delle leggi 1.6.1939 n.1089, sulla tutela delle cose di interesse storico-artistico e 29.6.1939 sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche.

Si diffida quindi codesto Comune ad eseguire qualsiasi opera senza la preventiva approvazione da parte dei citati organi.

Si ricorda infine che trattandosi di immobile sottoposto a vincolo archeologico l'eventuale trasferimento dello stesso dovrà essere denunciato al Superiore Ministero ai sensi dell'art.30 della citata legge 1089/1939.

*Ali' Direzione Ferro*

IL DIRIGENTE SUPERIORE

( Prof. Werner Johannowsky )

*Con foglio di via  
TU/SA  
fucolare*




SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DELLE PROVINCE DI SALERNO - AVELLINO -  
BENEVENTO

S A L E R N O

Prot. n°

6434/135 L

Salerno, 11.10.1982



Al Comune di SOLOFRA

Oggetto : S.AGATA DI SOTTO - notifica decreto vincolo  
archeologico. dal n.1 al N; 11

Per l'urgente notifica all'interessato si rimettono  
le unite copie del D.M. in data 1.6.1982 relativo all'im-  
posizione del vincolo ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge  
1089 dell'1.6.1939 su alcuni immobili siti nel territorio del  
Comune di SOLOFRA.

Si resta in attesa di ricevere le copie per gli at-  
ti di questa Soprintendenza, con la relata di avvenuta forma-  
lità, firma del messo notificatore e timbro del Comune .



IL SOPRINTENDENTE

Prof. Werner Johannowsky)



A

DA RESTITUIRE ALLA  
SOPRINTENDENZA

*Al Ministro*  
*per i Beni Culturali e Ambientali*

VISTA la legge 1089 dell'1/6/1939 sulla tutela delle cose di interesse storico, artistico ed archeologico;

CONSIDERATO che nel territorio di S. Agata di Sotto Loc. Tofola di Solofra (provincia di Avellino) esistono imponenti resti di mura di un'antica villa rustica romana nei pressi del ruscello Granci, le cui tracce sono tutt'ora visibili nel terreno con uno spessore di m.3 oltre al rinvenimento di tracce di coccio pesto e malta, frammenti di ceramica aretina e sigillata e numerosi frammenti di anfore vinarie.

CONSIDERATO che detti resti rivestono particolare interesse archeologico ai sensi della legge 1089 dell'1/6/1939;

CONSIDERATO che i predetti resti sono compresi nell'ambito degli immobili sotto descritti:

Comune di S. Agata di Sotto FG.4

- Partita 388 - Part.lla 132 intestata a Garzilli Francesco fu Michele usufruttuario gen. di livello figli maschi nati e nascituri di Garzilli Francesco li vellini alla Parrocchia di S. Giuliano, cedente. Confinanti:  
a N.22; S.110-150; O.151; E.23-24.
- Partita 549 - Part.lla 11 intestata a Garzilli Francesco fu Vito, proprietario e Nurena Clorinda fu Emanuele, usufruttuarie in parte. Confinanti:  
a N.11-2-3-4; S.116-105-22; O.106; E.93-22.
- Partita 661 - Part.lla 23 intestata a Rutoli Angela fu Michele maritata De Stefano. Confinanti:  
a N.22; S.24; O.132; E.22;
- Partita 680 - Part.lla 22 intestata a Del Vacchio Gennaro nato a Napoli il 30/8/1941 proprietario e Cammarota Luisa nata a Catanzaro il 15/3/1911, usufruttuaria in parte.  
Confinanti:  
a N.11-12-93; S.151-132-23-135; O.105;  
E.108-13-93.



*Al Ministro  
per i Beni Culturali e Ambientali*

- Partita 1518 - Part.lla 108 intestata a Scarano Maria Giuseppa fu Carmineantonio. Confinanti:  
a N. 22-13; S. Via Umberto I°; O. 22; E. 107-13.
- Partita 2242 - Part.lla 116 intestata a D'Urso Michele (18050057014311F). Confinanti:  
a M. 106-11; S. 105; O. Fiume del Granci - strada vicinale delle Conciarie; E. 106.
- Partita 667 - Part.lla 105 intestata a Curci Nicola nato a Solofra il 21/12/1930. Confinanti:  
a N. 116-11-22; S. strada vicinale delle Conciarie; E. 22-151-133-109.
- Partita 1492 - Part.lla 151 intestata a Vietri Raffaele fu Giuseppe con usufruttuario generale. Grimaldi Assunta fu Nunziante maritata Vietri consufruttuaria generale. Vietri Giuseppe di Raffaele proprietario. Confinanti:

VISTI gli artt. 1 e 3 della legge 1/6/1939, n. 1089;

D E C R E T A :

ART. 1 - Gli immobili sopra descritti indicati nell'unita planimetria, contenenti i citati resti archeologici, sono dichiarati d'importante interesse archeologico ai sensi della citata legge 1089 dell'1/6/1939 e sono quindi sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.


Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa ai proprietari. A cura del Soprintendente archeologico di Salerno, esso sarà quindi trascritto presso la Conservatoria dei registri Immobiliari di Avellino ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Roma, li




p. IL MINISTRO  
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

F. TO MEZZAPESA



GC/as



LA CONSERVATORIA  
DEI REGISTRI IMMOBILIARI  
DI AVELLINO  
*[Handwritten signature]*



COMUNE DI S. AGATA DI SOTTI  
 stralcio foglio 4 rap

-  area da vincolare
-  stutture antiche eme
-  fabbricati moderni

IL SOPRINTENDENTE  
 (Prof. Werner Johannowsky)



MOD. 470  
L. 10.10.74



Ministero per i Beni Culturali  
e Ambientali

UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI,  
ARCHITETTONICI, ARCHEOLOGICI, ARTISTICI E STORICI

19 OTT. 1991

Roma

19

LA SOPRINTENDENZA AI BENI  
AMBIENTALI, ARCHITETTONICI, ARTI  
STICI E STORICI DI AVELLINO  
E SALERNO

SALERNO

Divisione II

Prot. n. 2415 Allegato  
II G

Proposta di Feglie del  
Dir. ...

OGGETTO: AVELLINO- Torrente Cardogneto -Lavori di irregimenta-  
zione -Legge 431/85.

AL CONSORZIO PER L'AREA DI  
SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA  
PROVINCIA DI AVELLINO



e.p.c.

ALLA PROCURA PRESSO LA PRETURA  
CIRCONDARIALE DI AVELLINO

Questo Ministero, preso atto che sull'area in esame vige un P.R.T. che per legge è equiparato ad un piano pluriennale di attuazione, fa presente che la zona rientra nelle eccezioni previste dall'art. 1 della Legge 431/85 e, pertanto non è gravata dal vincolo previsto dalla lettera c) del medesimo articolo.

Ciò stante mentre nulla può essere eccepito per i lavori realizzati, si invita codesta Soprintendenza a voler valutare l'opportunità di vincolare la zona con un apposito decreto ministeriale, inibendo nel contempo qualunque altra opera sia ritenuta pregiudizievole della tutela paesistica.

p. IL MINISTRO  
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Stampa: 3046  
24 OTT 1991

FC/ds

LEGGE 8 agosto 1985, n. 431.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

*L'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

« All'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

e) i ghiacciai e i circhi glaciali;

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i) le zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

l) i vulcani;

m) le zone di interesse archeologico.

Il vincolo di cui al precedente comma non si applica alle zone A, B e — limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione — alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Sono peraltro sottoposti a vincolo paesaggistico, anche nelle zone di cui al comma precedente, i beni di cui al numero 2) dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Nei boschi e nelle foreste di cui alla lettera g) del quinto comma del presente articolo sono consentiti il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia.

L'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, deve essere rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni. Le regioni danno immediata comunicazione al Ministro per i beni culturali e ambientali delle autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa documentazione. Decorso inutilmente il predetto termine, gli interessati, entro trenta giorni, possono richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni culturali e ambientali, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il Ministro per i beni culturali e ambientali può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione.

Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, il Ministro per i beni culturali e ambientali può in ogni caso rilasciare o negare entro sessanta giorni l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, anche in difformità dalla decisione regionale.

Per le attività di ricerca ed estrazione di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, l'autorizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali, prevista dal precedente nono comma, è rilasciata sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Non è richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, nonché per l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi per costruzioni edilizie od altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio.

Le funzioni di vigilanza sull'osservanza del vincolo di cui al quinto comma del presente articolo sono esercitate anche dagli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali " ».

*Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:*

« Art. 1-bis. — 1. Con riferimento ai beni e alle aree elencati dal quinto comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dal precedente articolo 1, le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il relativo territorio mediante la redazione di piani paesistici o di piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, da approvarsi entro il 31 dicembre 1986.

## La Normativa

**Legge 8 agosto 1985, n. 431 (Galasso)**

**Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 concernente disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale.**

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.197 del 22 agosto 1985

**Art.**

**1.**

**(\*)**

(\*) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 151, del 26-6-1986 (G.U. 2-7-1986 n. 31-bis) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione.

"All'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24-7-1977, n. 616, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29-6-1939, n. 1497:

- a. i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
  - b. i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
  - c. i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio decreto 11-12-1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
  - d. le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
  - e. i ghiacciai e i circhi glaciali;
  - f. i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
  - g. i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
  - h. le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
  - i. le zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13-3-1976, n. 448 (1);
- (1) Il decreto del Presidente della Repubblica citato concerne "Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come abitat degli uccelli acquatici; firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971.
- l. i vulcani;
  - m. le zone di interesse archeologico.

Il vincolo di cui al precedente comma non si applica alle zone A, B e - limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2-4-1968, n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'art. 18 della legge 22-10-1971, n. 865.

Sono peraltro sottoposti a vincolo paesaggistico, anche nelle zone di cui al comma precedente, i beni di cui al numero 2) dell'art. 1 della legge 29-6-1939, n. 1497.

Nei boschi e nelle foreste di cui alla lettera g) del quinto comma del presente articolo sono consentiti il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia

L'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29-6-1939, n. 1497, deve essere rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni. Le regioni danno immediata comunicazione al Ministro per i beni culturali e ambientali delle autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa documentazione. Decorso inutilmente il predetto termine, gli interessati, entro trenta giorni, possono richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni culturali e ambientali, che si pronuncia entro sessanta giorni